



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 21 del 30 Maggio 2018

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 08.05.2018, n. 107/6

Risoluzione: Riconversione dell'Ospedale di Guardiagrele in "Ospedale in zona disagiata" (D.M. 70/2015) e "Ospedale per acuti a valenza Medico geriatrica" 6

DELIBERAZIONE 08.05.2018, n. 107/7

Risoluzione: Consorzio di Bonifica Centro..... 8

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 27.04.2018, n. 262

Avvio del procedimento per la copertura dei fabbisogni autorizzatori residuanti dal processo di riconversione e non oggetto di riserva pubblica (All. A D.G.R. n. 816/2017). Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 130/2018 e della D.G.R. n. 816/2017 ed ulteriori disposizioni..... 9

DELIBERAZIONE 27.04.2018, n. 265

Adozione di autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art.272 (impianti e attività in deroga), commi 2 e 3 del D.LGS n. 152/2006 recante norme in materia ambientale - e art. 7 del DPR 59/2013. 24

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

DETERMINAZIONE 14.03.2018, n. DPC019/30

Interventi urgenti sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti vari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica. Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS 16, a monte via Roma, a valle via Roma. Primo Lotto II Stralcio - CUP: C92G11000240005; CIG: 5687857813. Determinazione liquidazione conguaglio dell'indennità di esproprio Sig. Chiarugi Corrado.....65

DETERMINAZIONE 04.04.2018, n. DPC019/36

Interventi urgenti sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti vari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica. Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS 16, a monte via Roma, a valle via Roma. Primo Lotto II Stralcio - CUP: C92G11000240005; CIG: 5687857813.....68

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPC023/28

Affidamento in concessione del compendio minerario "San Valentino" sito nei comuni di Manoppello e Scafa - Avviso di Procedura ad Evidenza Pubblica con annesso Bando - Disciplinare di Gara. Decadenza Aggiudicazione provvisoria.71

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPC023/29

Affidamento in concessione del compendio minerario "San Valentino" sito nei comuni di Manoppello e Scafa - Avviso di Procedura ad Evidenza Pubblica con annesso Bando - Disciplinare di Gara. Aggiudicazione provvisoria.71

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/40

Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti ne demanio forestale della Regione Abruzzo - Autorizzazione al subentro nella concessione del lotto pascolivo "ANTONE ROTONDO" sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Barrea (AQ) a favore della Ditta Lazzarini Federica.72

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/41

Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti ne demanio forestale della Regione Abruzzo - Autorizzazione al subentro nella concessione del lotto pascolivo "IL PRATO" sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Barrea (AQ) a favore della Ditta Lazzarini Federica.73

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/42

Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti ne demanio forestale della Regione Abruzzo - Autorizzazione al subentro nella concessione del lotto pascolivo "PANTANIELLO" sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Barrea (AQ) a favore della Ditta Lazzarini Federica.74

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/43

Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti ne demanio forestale della Regione Abruzzo - Autorizzazione al subentro nella concessione del lotto pascolivo "POLVERINO" sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Barrea (AQ) a favore della Ditta Lazzarini Federica.75

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/44

Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel demanio forestale della Regione Abruzzo - Autorizzazione al subentro nella concessione del lotto pascolivo "PALLOTTIERI" sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Barrea (AQ) a favore della Ditta Di Michele Marco77

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/45

Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti ne demanio forestale della Regione Abruzzo - Autorizzazione al subentro nella concessione del lotto pascolivo "VALLE DEL FORNO" sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Scanno (AQ) a favore della Ditta Di Michele Marco.78

SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST

DETERMINAZIONE 07.05.2018, n. DPD025/105

Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell'evento sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla immediata

delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: Cionni Eugenio; CUA:CNN GNE 72C07 A345 D.....	79
DETERMINAZIONE 07.05.2018, n. DPD025/106	
Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell'evento sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: Berardi Maria Chiara CUA: BRR MCH 52E62 B569 V.....	81
DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA SALUTE E IL WELFARE	
SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE	
DETERMINAZIONE 17.05.2018, n. DPF013/58	
PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo 9 "Inclusione Sociale e Lotta alla povertà" - Avviso Abruzzo Include - Scorrimento graduatoria, incremento risorse, riapertura termini. Revoca DD n.151/DPF013 del 20/12/2017. Accertamento e impegno risorse.	84
DETERMINAZIONE 22.05.2018, n. DPF013/59	
PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Obiettivo 9 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Progetto ABRUZZO CAREFAMILY - Proroga termini per la presentazione dei progetti.....	88
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'	
SERVIZIO LAVORO	
DETERMINAZIONE 14.05.2018, n. DPG007/85	
Eventi Sismici anno 2016 - L.229 del 15.12.2016 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 189/2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi". - Art. 45 co.1 "Sostegno al reddito dei lavoratori".....	91
PARTE II	
Avvisi, Concorsi, Inserzioni	
COMUNE DI FRESAGRAN DINARIA	
Modifiche Statuto Comunale.....	92
COMUNE DI NOTARESCO	
Variante al Piano Regolatore Generale n. 3. Avviso di deposito.....	116
COMUNE DI PIANELLA	
Approvazione Variante S.U.A.P. Casa Funeraria ditta il Paradiso di D'ambrosio Lorella & C.	117
Variante Parziale al P.R.G. vigente ambito zona PEEP Castellana C.da Collalto. Ditta Di Minco Antonio e Spinuzzi Maria Luisa. Adozione.	118
Variante Parziale al P.R.G. vigente ambito zona PEEP Cerratina Centro. Ditta Miranda Di Giamberardino. Adozione.....	119
COMUNE DI ROCCARASO	
Avviso di adozione Deliberazione del Consiglio Comunale 28.03.2018, n. 5. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018.	120
E-DISTRIBUZIONE	
Costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo interrato in località Trignano del Comune di Isola del Gran Sasso.....	121

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 08.05.2018, n. 107/6

Risoluzione: Riconversione dell'Ospedale di Guardiagrele in "Ospedale in zona disagiata" (D.M. 70/2015) e "Ospedale per acuti a valenza Medico geriatrica".
IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la risoluzione n. 40 a firma dei consiglieri Febbo, Sospiri, Monaco, Chiodi, Di Dalmazio, Olivieri, Gatti e Lampieri recante: Riconversione dell'Ospedale di Guardiagrele in "Ospedale in zona disagiata" (D.M. 70/2015) e "Ospedale per acuti a valenza Medico geriatrica";

UDITA l'illustrazione del consigliere Febbo;

UDITI gli interventi dei consiglieri Pettinari, Bracco e D'Alessandro;

VISTA, altresì, la risoluzione a firma dei consiglieri Paolucci, D'Ignazio, Mazzocca, Di Matteo, Berardinetti, Gerosolimo, Mariani, D'Alessandro, Di Nicola, Olivieri, Sclocco, Balducci, Pietrucci, Pepe, Monticelli e Paolini: recante: Riconversione dell'Ospedale di Guardiagrele in "Ospedale in zona disagiata" (D.M. 70/2015) e "Ospedale per acuti a valenza Medico geriatrica";

UDITA l'illustrazione del consigliere Paolucci;

UDITI gli interventi del consigliere Febbo e del vice presidente Lollì;

Posta ai voti, con procedimento palese, la risoluzione risultante dall'unificazione delle predette, a firma dei consiglieri Paolucci, Febbo, Monaco, Mazzocca, Berardinetti, Paolini, Smargiassi, Marcozzi, Pettinari e Di Pangrazio

recante: Riconversione dell'Ospedale di Guardiagrele in "Ospedale in zona disagiata" (D.M. 70/2015) e "Ospedale per acuti a valenza Medico geriatrica";

All'unanimità

L'APPROVA

Nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che la chiusura dell'Ospedale di Guardiagrele è stata decretata con delibera n° 195 del 19 febbraio 2016 dalla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, in "ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato", dopo una lunga vicenda giudiziaria e molteplici pronunciamenti contrari alla chiusura da parte della Giustizia Amministrativa e nelle more della approvazione del "Piano di riqualificazione del SSR" e del "Riordino della Rete Ospedaliera" da parte della Regione Abruzzo;

PREMESSO che la chiusura dell'Ospedale di Guardiagrele è in contrasto con il D.M. 70/2015 (decreto Lorenzin), visto che il "Piano di Riqualificazione del SSR" considera l'Ospedale di Guardiagrele parte integrante delle 18 strutture costituenti la rete ospedaliera regionale;

PREMESSO che il Piano di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale ed il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera 2016-2018 avrebbero potuto meglio riqualificare la Sanità Regionale mettendo effettivamente a sistema gli Ospedali di Primo Livello, gli Ospedali di Secondo Livello e la Sanità Territoriale in un percorso virtuoso che avrebbe potuto offrire più servizi sul territorio e avrebbe potuto riqualificare i piccoli ospedali, decongestionando gli Ospedali di Primo livello, tenendo anche in debito conto le leggi regionali tuttora vigenti 20/2006, 6/2007, 5/2008, che imponevano di trasformare i piccoli ospedali riconvertendoli in strutture di degenza specialistiche sulla base di una precisa mission individuata dalle esigenze del territorio (ospedale di territorio);

VISTA l'Adunanza della Corte dei Conti, in Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo

del 7 maggio 2015, nella quale i giudici contabili hanno affermato che: "L'adeguamento agli standard nazionali in tema di PL (3,7/1000 abitanti) rischia di rivelarsi punitivo per un sistema sanitario regionale che, in buona sostanza, ha ridotto le proprie prestazioni assistenziali";

CONSIDERATO che la riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti Regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, tenutasi l'11 novembre 2015 e il 19 aprile 2016, ha affermato che la normativa regionale "potrebbe tenere in maggiore considerazione le peculiarità orografiche del territorio, in particolare per quanto riguarda le azioni relative all'organizzazione dei servizi, ponendo specifica attenzione ai fabbisogni delle aree interne. La riorganizzazione della rete ospedaliera, prevista in adempimento al D.M. n. 70/2015, soprattutto per quanto riguarda la classificazione dei presidi sede di Dipartimento di Emergenza e di P.S., dovrebbe essere maggiormente articolata anche fornendo alcune indicazioni generali sui collegamenti tra i nodi della rete relativamente ai trasferimenti dei pazienti";

CONSIDERATO che il Piano di riordino della rete ospedaliera (di cui al DCA n° 79 del 21 luglio 2016, contenente "Approvazione Piano di Riordino Rete ospedaliera") non può non tener conto della legislazione regionale vigente e in particolare della L.R. 6/2007, sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, e della L.R. 5/2008, sul Piano Sanitario Regionale;

VISTO il D.M. 70/2015, il quale impone la "riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri" al 3,7/mille, come stabilito dalla L. 135/2012;

CONSIDERATO che, stante la percentuale di posti letto stabilita dal D.M. 70/2015 (3,7/mille), la Regione Abruzzo ha la possibilità di "aumentare" la dotazione di posti letto attualmente esistente, oggi ferma al 3,5 ogni mille abitanti, così come stabilita dalla Deliberazione commissariale n° 45 del 2010 (a seguito della chiusura dei 5 "piccoli ospedali"), con la quale era stato ridotto il numero di posti letto di ben 840 unità, per un totale di 4.677 posti letto;

CONSIDERATO che appare del tutto incomprensibile la scelta operata dalla Regione Abruzzo con il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, che ha individuato una dotazione di posti letto pari a 4.503 unità, corrispondente ad una percentuale di 3,4 ogni mille abitanti, così ponendosi in aperto contrasto con il D.M. 70/2015 e con la L. 135/12;

CONSIDERATO altresì che, applicando le percentuali indicate dal D.M. 70/2015, sulla base di una popolazione regionale pari a 1.334.119 abitanti, vi potrebbe essere un aumento della dotazione di posti letto pari a 433 unità ($1.334.119 \times 3,7/\text{mille} = 4.936 \text{ P.L.}$);

CONSIDERATO che attualmente si registra una grande sperequazione nella distribuzione territoriale dei posti letto e, in particolare, si rileva:

- una concentrazione del 43% di P.L. nell'area metropolitana Chieti-Pescara;
- una sperequazione tra la dotazione della provincia di Pescara, ove a fronte di un bacino di utenza di 246.000 abitanti vi è un numero di posti letto pari a 1.274, e quella della provincia di Chieti, ove a fronte di un bacino di utenza di 566.000 abitanti, vi è un numero di posti letto di appena 1.136 unità, pari a 2,0/mille abitanti;

CONSIDERATO che la Regione, nel rispetto delle norme vigenti, potrebbe attivare altri posti letto per dare risposte alle zone interne e riconvertire i piccoli ospedali in "Ospedali di territorio", come stabilito dalla L.R. 6/2007, proprio per far fronte alle legittime esigenze delle zone interne;

CONSIDERATO che ricadendo in un'area interna, la riapertura dell'Ospedale di Guardiagrele soddisferebbe: a) le raccomandazioni del tavolo di monitoraggio; b) il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera (L.R. 6/2007); c) il PSR Abruzzo 2014-2020 Aree interne della regione Abruzzo;

CONSIDERATO che l'Ospedale di Guardiagrele rientra in "zona sismica 1", cioè in una zona dove possono verificarsi "fortissimi terremoti" (insieme agli ospedali di Castel di Sangro, Sulmona e Avezzano), appare evidente che la sua riapertura sarebbe coerente con gli obiettivi prefissati dalla legge regionale

6/2007, secondo cui la riconversione dei piccoli ospedali deve avere il compito di assicurare “la sicurezza di un territorio”, obiettivo questo che non può prescindere da una valutazione del “rischio sismico” e in particolare della “zonizzazione sismica”;

VISTA la delibera della ASL di Chieti del 19/06/2007 che, in attuazione del Piano di riordino dei posti letto, ha istituito il “Presidio unico di Chieti” con i tre Ospedali di Chieti, Ortona e Guardiagrele collegati in rete, con le seguenti specializzazioni: l’Ospedale di Chieti per le eccellenze; Ortona a valenza chirurgica e Guardiagrele a vocazione medico geriatrica;

TENUTO CONTO della possibilità per la regione Abruzzo di attivare ulteriori 511 posti letto (per arrivare al 3,7/mille);

RITENUTO altresì che occorre una modifica del quadro normativo nazionale da parte del Legislatore nazionale;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE

- **circa** il Piano Sanitario Regionale, riconvertendo il Presidio di Guardiagrele, in coerenza con il D.M. 70/2015 (bacino di utenza, tempi di percorrenza) da P.T.A. in “Ospedale per acuti”, classificando come “Ospedale in zona disagiata”, con vocazione medico-geriatrica in grado di:
 - soddisfare le esigenze del territorio e dei residenti in zona interna montana con condizioni orografiche, meteorologiche e di viabilità sfavorevoli, per di più ad alto rischio sismico;
 - ripristinare il Pronto Soccorso, riducendo gli accessi presso il P.S. di Chieti, fin troppo congestionato con attese inaccettabili;
- **a trasmettere** al Tavolo del Regolamento sugli standard ospedalieri la suddetta proposta, per la valutazione definitiva in considerazione che gli standard per gli ospedali in zona disagiata non sono esplicitamente e compiutamente definiti dal D.M.

70/2015, che richiederebbe opportuna rivalutazione nei suoi contenuti e obiettivi dai competenti livelli nazionali;

- **a trasmettere** la presente risoluzione ai ventuno Parlamentari abruzzesi affinché predispongano un disegno di legge per modificare il quadro normativo nazionale e consentire che il Presidio di Guardiagrele possa diventare Presidio di area disagiata».

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 08.05.2018, n. 107/7

Risoluzione: Consorzio di Bonifica Centro.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la risoluzione a firma dei consiglieri Sospiri, Febbo, Paolucci, Pepe, Sclocco, Paolini, Berardinetti, Balducci, Mazzocca e Di Pangrazio recante: Consorzio di Bonifica Centro;

All'unanimità

L'APPROVA

Nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che, a seguito delle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto il depuratore di San Martino di Chieti, il Consorzio di Bonifica Centro, a differenza di quanto avveniva in passato, non ha potuto utilizzare gli introiti derivanti dalla gestione dei rifiuti liquidi per conto terzi, con la conseguente riduzione delle entrate complessive, entrate che venivano utilizzate per l’abbattimento dei costi della contribuzione;

VISTO che, il Commissario del Consorzio di Bonifica Centro, con la Delibera Commissariale n. 251 del 22/11/2017, ha disposto variazioni in aumento dei criteri per la definizione della contribuzione per l’anno 2018, al fine di recuperare le spese effettivamente sostenute per la gestione, manutenzione e custodia delle opere ed impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell’Ente stesso;

RILEVATO che, rispetto all'anno 2017, i criteri hanno determinato un aumento medio di circa il 40% del carico contributivo irriguo, che si è ripercosso in particolare a carico delle aziende agricole ma anche delle utenze extra agricole (industrie, attività commerciali, piccoli proprietari, enti, strutture sportive, ricreative, ecc.;

CONSIDERATO che in questo momento di grave difficoltà le aziende agricole da anni subiscono andamenti stagionali particolarmente instabili, nonché la crisi generalizzata del settore;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA

IL PRESIDENTE LUCIANO D'ALFONSO E LA GIUNTA REGIONALE

- **a concedere** un contributo straordinario, calcolato in circa 700.000 euro, anche sotto forma di fondo di rotazione, per abbattere gli aumenti a carico degli utenti su indicati».

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 27.04.2018, n. 262

Avvio del procedimento per la copertura dei fabbisogni autorizzatori residuanti dai processi di riconversione e non oggetto di riserva pubblica (All. A D.G.R. n. 816/2017). Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 130/2018 e della D.G.R. n. 816/2017 ed ulteriori disposizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le deliberazioni di seguito elencate che hanno assentito in via definitiva gli assetti di riconversione delle strutture aventi titolo in quanto autorizzate ed accreditate per setting eccedentari i vigenti fabbisogni assistenziali regionali delineati dal D.C.A. 28 settembre 2016 n. 117 e ss.mm.ii:

- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 605
- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 606
- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 607
- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 608

- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 609
- D.G.R. 25 ottobre 2017 n. 610
- D.G.R. 03 novembre 2017 n. 629
- D.G.R. 03 novembre 2017 n. 630
- D.G.R. 03 novembre 2017 n. 631
- D.G.R. 03 novembre 2017 n. 632
- D.G.R. 03 novembre 2017 n. 633

RICHIAMATA la D.G.R. 30 marzo 2017 n. 129 che, per la copertura dei fabbisogni autorizzatori residuanti dai processi di riconversione assentiti dalla Giunta regionale e non oggetto di riserva pubblica - di seguito, per brevità: "fabbisogni autorizzatori carenti non oggetto di riserva pubblica" - stabilisce: "fermo restando il criterio cronologico di acquisizione delle istanze, il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., dovrà rispettare l'ordine delle priorità di attribuzione indicate dal punto 2, lettere c) e d) del paragrafo 5.1.1 del P.S.R. 2008 - 2010;"

PRECISATO che, in questo senso, la deliberazione in commento ha definito la tempistica e le modalità per la comunicazione del "mantenimento dell'interesse alle domande già presentate" da parte degli istanti l'autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture rientranti nei setting assistenziali non erosi dal processo di riconversione, con la precisazione che l'inutile decorrenza della tempistica stabilita ovvero l'incompleta e/o mancata acquisizione, nella stessa, della documentazione richiesta sarebbe stata intesa come rinuncia alla domanda legittimando l'istruttoria ed, all'esito positivo, l'accoglimento, di istanza cronologicamente successiva ed afferente il medesimo setting assistenziale;

VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2017 n. 816 che, all'esito dei riferiti processi di riconversione, ha stigmatizzato nell'Allegato A) i fabbisogni assistenziali carenti suscettibili di autorizzazione ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii destinandone il 50% in favore degli erogatori privati;

RILEVATA, a tutela ed implementazione degli attuali Livelli Essenziali di Assistenza, la necessità di garantire la copertura del Fabbisogno assistenziale approvato con D.C.A. n. 117/2016, attraverso l'attivazione, in regime autorizzatorio, delle dotazioni residuanti dal processo di riconversione e non oggetto di

riserva pubblica per come stigmatizzate dall'Allegato A) della D.G.R. n. 816/2017;

VISTO il D.C.A. 31 agosto 2015 n. 87, avente ad oggetto le "Disposizioni per l'Autorizzazione e l'Accreditamento Istituzionale delle Strutture operanti nell'Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche";

PRESO ATTO della nota prot. n. RA 0298339/17 del 22 novembre 2017, agli atti del Dipartimento Salute e Welfare, con la quale il Direttore del Dipartimento ed il Componente la Giunta per la programmazione sanitaria regionale, hanno chiesto al Direttore dell'A.S.R. di istituire un apposito Gruppo di lavoro Regione-ASL per definire una "idonea proposta di riorganizzazione delle strutture afferenti l'Area Dipendenze Patologiche";

RITENUTO di rinviare, all'esito del suddetto procedimento di riorganizzazione, da condursi ai sensi della vigente programmazione sanitaria regionale e nel rispetto della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. la copertura dei fabbisogni carenti residui non oggetto di riserva pubblica di cui All. A) della D.G.R. n. 816/2017 relativi all'Area delle Dipendenze Patologiche;

VISTO L'Elenco 1 "l'Elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. n. 129/2017 "approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 130/2018;

PRECISATO che il riferito Elenco 1 (ex D.G.R. n. 130/2018) indica le conferme di interesse comunicate ai sensi e nei tempi stabiliti dalla D.G.R. n. 129/2017;

RITENUTO di emendare la D.G.R. n. 130/2018, ridenominando correttamente l'Elenco 1 ivi approvato nei seguenti termini: "Elenco delle conferme di interesse pervenute ai sensi e nei tempi di cui alla D.G.R. n. 129/2017";

STABILITO che, entro e non oltre 15 giorni - decorrenti dalla pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento - nei modi previsti dalla L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. potranno essere presentate le istanze autorizzatorie di cui all'art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. relative a setting assistenziali carenti non oggetto di riserva pubblica (ex All. A) D.G.R. n. 816/2017)

con esclusione di quelle afferenti all'Area delle Dipendenze Patologiche;

PRECISATO che restano impregiudicate le istanze di cui all'Elenco n. 1 della D.G.R. n. 130/2018 (come ridenominato dalla presente deliberazione) e le istanze ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. presentate nel periodo intercorrente la data di pubblicazione sul BURAT della D.G.R. n. 129/2018 (avvenuta sul BURAT speciale n. 49 del 21 aprile 2017) e la data di pubblicazione sul BURAT della presente deliberazione;

RIBADITO che, fermo restando il criterio cronologico di acquisizione delle istanze da parte del Comune di competenza, nel rispetto della vigente normativa regionale e dell'odierna programmazione, i pareri di compatibilità programmatica di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. saranno rilasciati nei limiti della quota dei fabbisogni carenti non oggetto di riserva pubblica per come stigmatizzati dall'All. A) della D.G.R. n. 816/2017 e rispettando l'ordine delle priorità di attribuzione di cui alla lett. c) ed alla lett. d) del punto 2 § 5 del P.S.R. 2008 - 2010;

CONSIDERATO che le riferite lett. c) e lett. d) del punto 2 § 5 del P.S.R. 2008 - 2010 prevedono il seguente ordine di attribuzione:
"lett. c): enti privati non interessati da programmi di riduzione/riconversione dell'offerta con comprovata esperienza nei settori di competenza a quelli già operanti situati in zone disagiate;
"lett. d): altri enti privati;"

RICHIAMATA la D.G.R. n. 816/2017, che, per l'applicazione della priorità di attribuzione di cui alla predetta lett. c) ne ha definito il criterio concorrente di "zona disagiata" stabilendo:

- Punto 4 della D.G.R. n. 816/2017 "nell'ottica della continuità ospedale-territorio di cui al D.M n. 70/2015, ai fini della individuazione dei Comuni sedi di strutture situate in zone disagiate (omissis), il criterio della distanza temporale maggiore di sessanta minuti dai presidi sede di Pronto Soccorso";
- Punto 5 della D.G.R. n. 816/2017 "ai fini della individuazione dei Comuni rientranti in zona disagiata, di dover applicare al suddetto criterio la metodologia di calcolo utilizzata dal

motore di ricerca viamichelin.it considerando esclusivamente il percorso "il più rapido (tempo)" selezionando come mezzo di trasporto l'automobile. Tale percorso deve essere impostato secondo gli esatti indirizzi comprensivi di via, contrada, numero civico, c.a.p., etc. - relativi al sito della Struttura oggetto di istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. ed al sito di localizzazione del Presidio sede di Pronto Soccorso più vicino in termini meramente chilometrici, anche se relativo a territorio di altra Azienda USL della Regione Abruzzo. Qualora il predetto motore di ricerca consigliasse più percorsi alternativi, dovrà essere preso in considerazione quello che necessita di meno tempo per la sua percorrenza";

- Punto 6 della D.G.R. n. 816/2017 "in ottemperanza a quanto prescritto dal Paragrafo 9.2.2. dell'Allegato 1 al D.M. n. 70/2015, saranno considerate come rientranti in zona disagiata tutte le strutture che, utilizzando il predetto motore di ricerca, risulteranno essere distanti in automobile almeno 61 minuti dai Presidi sede di Pronto Soccorso più vicini in termini meramente chilometrici";
- Punto 7 della D.G.R. n. 816/2017 "i Presidi sede di Pronto soccorso sono quelli individuati dalla vigente programmazione sanitaria regionale, nell'ambito della rete ospedaliera come rimodulata ai sensi del D.C.A. 21 luglio 2016 n. 79";

RILEVATO che, analogamente, ha disposto il punto n. 3 della successiva D.G.R. n. 130/2018 a tenore del quale: "in ottemperanza a quanto prescritto dal Paragrafo 9.2.2. dell'Allegato 1 al D.M. n. 70/2015, saranno considerate come rientranti in zona disagiata tutte le strutture che, nel rispetto delle modalità di individuazione dettate dalla D.G.R. 22.12.2017 n. 816 (omissis) risulteranno essere interessate dalla distanza temporale in automobile maggiore di sessanta minuti dai Presidi sedi di Pronto Soccorso";

VISTI la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Art. 10 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) ed il D.P.R. 30 maggio

1989, n. 223. Artt. 42, 43 (Regolamento anagrafico);

PRESO ATTO, alla luce dell'anzidetta normativa, dell'impossibilità di fornire tutte le informazioni, indicate al riferito punto 5 della D.G.R. n. 813/2017, richiamato dalla successiva D.G.R. n. 130/2018, che il motore di ricerca viamichelin.it richiede per indicare l'indirizzo della struttura oggetto della domanda autorizzatoria ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. ai fini della sua localizzazione, inerenti, nello specifico, i numeri civici delle strutture realizzando ovvero oggetto di lavori di ristrutturazione;

RILEVATA, a comprova, da una sommaria istruttoria delle istanze di cui all'Elenco 1 della D.G.R. n. 130/2018, la ricorrente incompletezza degli indirizzi delle strutture ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per come indicati nei Modd. 001;

STABILITO, a tutela dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, che, ai soli fini della verifica della ricorrenza del criterio concorrente di zona disagiata (ex lett. c) punto 2 § 5.1.1. P.S.R. 2008 - 2010), nell'utilizzo del predetto motore di ricerca viamichelin.it, ferme restando le modalità di calcolo già stabilite dalla D.G.R. n. 816/2017: saranno presi in considerazione i dati di indirizzo utilmente attingibili dalle istanze autorizzatorie (Mod. 01) di cui all'Elenco n. 1 della D.G.R. n. 130/2018 e delle domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. (Mod. 01) presentate dalla data di pubblicazione sul BURAT della D.G.R. n. 129/2017 (BURAT Speciale n. 49 del 21 aprile 2017) alla data di pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento, salvo eventuali integrazioni ovvero modifiche che gli istanti interessati dovranno produrre entro il termine tassativo di 15 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, attraverso la trasmissione a mezzo PEC, all'indirizzo dpf@pec.regione.abruzzo.it del Modulo A (parte integrante e costitutiva della presente deliberazione All. n. 1);

PRECISATO che:

- le informazioni recate nei Moduli A (All. n. 1) trasmessi dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in considerazione;

- le informazioni recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente nei sensi anzidetti, pur se incomplete, saranno prese a riferimento ove aggiuntive ed integrative dei dati di indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza;
- le informazioni modificative dei dati di indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza, se recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente nei sensi anzidetti, saranno prese in considerazione ove congruamente giustificate;

STABILITO, a tutela dell'economicità dell'azione amministrativa oltre che nell'ottica della celere definizione del processo di copertura dei fabbisogni carenti non oggetto di riserva pubblica, che, in relazione alle domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., presentate successivamente alla data di pubblicazione sul BURAT della presente deliberazione, l'accertamento del criterio concorrente di zona disagiata, secondo la metodologia di cui alla D.G.R. n. 816/2017 come puntualizzata ed integrata dal presente provvedimento, sarà condotto prendendo a riferimento i soli dati di indirizzo della struttura realizzanda utilmente attingibili dalle domande di autorizzazione (Mod. 01);

CONSIDERATO che, ai sensi della più volte citata lett. c) punto 2 § 5.1.1. del P.S.R. 2008 - 2010, la priorità di attribuzione ivi prevista opera in favore delle istanze autorizzatorie aventi ad oggetto strutture situate in zone disagiate e presentate da enti privati:

- "non interessati da programmi di riduzione/riconversione dell'offerta";
- "con comprovata esperienza nei settori di competenza a quelli già operanti";

RILEVATA la necessità di specificare i suddetti ulteriori criteri concorrenti alla configurazione della prelazione di cui alla riferita lett.c) punto 2 § 5.1.1. del P.S.R. 2008 - 2010 non avendo in tal senso provveduto né la D.G.R. n. 816/2017 né la successiva D.G.R. n. 130/2018;

VISTA la nota prot. n. 589 dell'11 aprile 2018 - parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 2- con la quale l'A.S.R. riscontrando la richiesta del Servizio

Programmazione socio sanitaria prot. n. RA/98840/18 del 05 aprile 2018, agli atti del Dipartimento Salute e Welfare, ha proposto di interpretare, nel modo seguente, il predetto criterio concorrente di "comprovata esperienza nei settori di competenza a quelli già operanti":

- "La Regione può normare che la comprovata esperienza sia documentata da almeno tre anni di attività assistenziale sanitaria";
- "La ASR (omissis) ritiene che, per settori di competenza debbano intendersi prioritariamente i setting inclusi e qualificati nell'ambito delle singole Aree di cui al Fabbisogno autorizzatorio Allegato A) alla D.G.R. n. 816 del 22.12.2017, individuati attraverso un processo di assimilazione basato sulla comparazione prevalentemente di tipo clinico assistenziale, in linea con gli indirizzi previsti dagli articoli da 21 a 29 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017: Area Anziani non autosufficienti, Area Disabilità e riabilitazione e Area Dipendenze patologiche. Conseguentemente, la composizione delle Aree clinico assistenziali distinte nei diversi setting per tipologia di utenza e tipologia di struttura, può identificare i settori di competenza richiamati nel dispositivo dell'atto giuntale, quale requisito concorrente all'applicazione della priorità di attribuzione. Analogamente, si propone che la regolazione dei "settori di competenza" tra aree assistenziali diverse possa presentare coerenza sia in riferimento ai percorsi assistenziali integrati, presa in carico multidisciplinare e programma terapeutico individualizzato, e sia alla comparazione delle figure professionali prevalentemente coinvolte nei singoli setting. Pertanto, possono considerarsi settori di competenza affini al setting dell'Area Salute Mentale, pur appartenendo ad aree diverse, i setting dell'Area Dipendenze Patologiche e i seguenti specifici setting dell'Area Disabilità: Residenze Disturbi del Comportamento Alimentare - Semiresidenze Disturbi del Comportamento alimentare età adulta - Semiresidenze Disturbi del Comportamento Alimentare età pediatrica - Centro Diurno per l'Autismo

età evolutiva - Centro Diurno per l'Autismo pazienti adulti - Ambulatori Dedicati per l'Autismo - Nuclei Residenziali dedicati per l'Autismo - Residenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Semiresidenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Residenze dei Disturbi del Comportamento e Patologie Neuropsichiatriche dell'età evolutiva”;

PRESO ATTO delle motivazioni tecniche sottese al parere espresso dall'A.S.R. per come esplicitate nella suddetta prot. n. 589 dell'11 aprile 2018 (All. n. 2);

RICHIAMATO il punto 3 bis della D.G.R. n. 816/2017 a tenore del quale “ai sensi del paragrafo 5.1.1. n. 2 (lett. c) della L.R. 5/2008 nonché in coerenza con il processo di riconversione avviato con la D.G.R. 30/3/2017 n. 129, la Regione Abruzzo deve rilasciare l'autorizzazione alle nuove realizzazioni, l'ampliamento o la riconversione/trasformazione sulla base, tra l'altro, della priorità di attribuzione a favore degli enti privati già autorizzati ed accreditati non interessati da programmi di riduzione e riconversione dell'offerta, con comprovata esperienza nei settori di competenza e situati in zone disagiate”;

STABILITO, in aderenza al parere espresso dall'A.S.R. (All. n. 2) ed in coerenza con gli indirizzi già impartiti dalla Giunta regionale, che la priorità di attribuzione di cui alla lett. c) punto 2 § 5.1.1. del P.S.R. 2008 - 2010, opererà esclusivamente in favore degli enti privati:

- non oggetto di processi regionali di rimodulazione dell'offerta (trasformazione o riduzione) già conclusi ovvero in corso di definizione;
- autorizzati ed accreditati da almeno tre anni per setting compresi nell' Area assistenziale cui afferiscono gli attuali titoli di autorizzazione e di accreditamento con la precisazione che possono considerarsi settori di competenza affini al setting dell'Area della Salute Mentale, pur appartenendo ad aree diverse, i setting dell'Area Dipendenze Patologiche e i seguenti specifici setting dell'Area Disabilità: Residenze Disturbi del Comportamento Alimentare - Semiresidenze Disturbi del

Comportamento alimentare età adulta - Semiresidenze Disturbi del Comportamento Alimentare età pediatrica - Centro Diurno per l'Autismo età evolutiva - Centro Diurno per l'Autismo pazienti adulti - Ambulatori Dedicati per l'Autismo - Nuclei Residenziali dedicati per l'Autismo - Residenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Semiresidenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Residenze dei Disturbi del Comportamento e Patologie Neuropsichiatriche dell'età evolutiva;

- richiedenti l'autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. di una struttura collocata in zona disagiata in quanto distante più di 60 minuti dal più vicino Presidio sede di Pronto Soccorso, ex D.C.A. n. 79/2016;

RIBADITO che la prelazione di cui alla lett. c) punto 2 § 5.1.1. del P.S.R. 2008 - 2010, imponente la contestuale ricorrenza di tutti i criteri concorrenti sopra declinati - verificati ed accertati secondo la metodologia stabilita dalla D.G.R. n. 816/2017 e dalla presente deliberazione - sarà riconosciuta ai soli fini e nei limiti dell'attribuzione, in regime autorizzatorio, delle dotazioni oggetto del procedimento avviato dalla presente deliberazione, fermo restando il rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze;

STABILITO che eventuali fabbisogni residui all'esito della procedura avviata con la presente deliberazione saranno oggetto di successive determinazioni;

RITENUTO, a tutela della più estesa partecipazione procedimentale, di notificare il presente provvedimento agli istanti di cui all'Elenco 1 della D.G.R. n. 130/2018 ed ai Comuni della Regione Abruzzo affinché ne curino, nei successivi 5 giorni dalla ricezione, la notifica ai soggetti richiedenti l'autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 con istanza presentata a far data dal 21 Aprile 2017 (data di pubblicazione sul BURAT Speciale n. 49 della D.G.R. n. 129/2017);

DI PRECISARE, a garanzia della trasparenza e dell'intelligibilità dell'azione amministrativa, che, in sede di notifica, i Comuni dovranno

rappresentare ai destinatari i contenuti dettagliati nel Modulo B, parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 3);

STABILITO, inoltre, che:

- i Comuni della Regione Abruzzo, entro e non oltre 5 giorni successivi alla conclusione delle suddette notificazioni, dovranno trasmettere all'indirizzo PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it il Modulo C, parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 4 - indicando i destinatari delle notificazioni, le date delle notificazioni effettuate ed i protocolli comunali di acquisizione delle relative domande di autorizzazione. La PEC dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura "Comune (indicazione del Comune mittente): elenco notificazioni D.G.R. n (indicazione del numero della presente deliberazione) /2018";
- la mancata ricezione del Modulo C, nella tempistica sopra indicata, sarà intesa come attestazione di mancata acquisizione, al protocollo comunale, a far data dal 21 aprile 2017, di domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO, inoltre, che:

- il Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria, competente nella materia trattata dal presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, ha attestato che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **di emendare** la D.G.R. n. 130/2018 ridenominando correttamente l'Elenco 1, ivi approvato, nei termini di seguito indicati "Elenco delle conferme di interesse ai sensi e nei tempi di cui alla D.G.R. n. 129/2017";
2. **di rilevare**, a tutela ed implementazione degli attuali Livelli Essenziali di Assistenza, la necessità di garantire la copertura del Fabbisogno assistenziale approvato con D.C.A. n. 117/2016, attraverso l'attivazione, in regime autorizzatorio, delle dotazioni residuanti dal processo di riconversione e non oggetto di riserva pubblica, corrispondenti al 50% dei fabbisogni complessivamente stigmatizzati dall'All. A della D.G.R. n. 816/2017, con l'esclusione di quelle relative all'Area delle Dipendenze Patologiche la cui copertura è subordinata all'esito del processo di riorganizzazione di cui al D.C.A. n. 87/2015;
3. **di stabilire**, in questo senso, che, entro e non oltre 15 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento, nei modi previsti dalla L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., dovranno essere presentate le istanze autorizzatorie di cui all'art. 3 relative a setting assistenziali carenti non oggetto di riserva pubblica (50% delle dotazioni di cui all'All. A D.G.R. n. 816/2017) con esclusione dei setting afferenti all'Area delle Dipendenze Patologiche;
4. **di precisare** che restano impregiudicate le istanze di cui all'Elenco n. 1 della D.G.R. n. 130/2018 (come ridenominato dalla presente deliberazione) e le istanze ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. presentate nel periodo intercorrente la data di pubblicazione sul BURAT della D.G.R. n. 129/2017 (avvenuta sul BURAT Speciale n. 49 del 21 aprile 2017) e la data di pubblicazione sul BURAT della presente deliberazione;
5. **di ribadire** che, impregiudicato il criterio cronologico di acquisizione delle istanze da parte del Comune di competenza, nel rispetto della vigente normativa regionale e dell'odierna

programmazione, i pareri di compatibilità programmatica di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. saranno rilasciati nei limiti della quota dei fabbisogni carenti non oggetto di riserva pubblica (50% delle dotazioni di cui all'All. A della D.G.R. n. 816/2017) con l'esclusione della quota di fabbisogno afferente all'Area delle Dipendenze Patologiche, rispettando l'ordine delle priorità di attribuzione di cui alla lett. c) ed alla lett. d) del punto 2 § 5 del P.S.R. 2008 – 2010;

6. **di prendere atto**, alla luce della vigente normativa, dell'impossibilità di fornire tutte le informazioni, dettagliate al punto 5 della D.G.R. n. 816/2017, ribadite dalla successiva D.G.R. n. 130/2018 - riportate in premessa e da intendersi come trascritte - che il motore di ricerca *viamichelin.it* richiede per indicare l'indirizzo della struttura oggetto della domanda autorizzatoria ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. ai fini della sua localizzazione inerenti, nello specifico, i numeri civici delle strutture realizzando ovvero oggetto di lavori di ristrutturazione;
7. **di stabilire**, per l'effetto, che, per l'esclusiva verifica della ricorrenza del criterio concorrente di "zona disagiata" (ex lett. c) punto 2 § 5.1.1. P.S.R. 2008 - 2010), impregiudicate le modalità di calcolo già stabilite dalla D.G.R. n. 816/2017, saranno presi in considerazione i dati di indirizzo utilmente attingibili dalle domande di autorizzazione (Mod. 01) di cui all'Elenco n. 1 della D.G.R. n. 130/2018 e dalle istanze ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. (Mod. 01) presentate dalla data di pubblicazione sul BURAT della D.G.R. n. 129/2017 (21 aprile 2017) alla data di pubblicazione sul BURAT del presente provvedimento, salvo eventuali integrazioni/modifiche che gli istanti le suddette domande dovranno produrre entro il termine tassativo di 10 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, attraverso la trasmissione, a mezzo PEC, all'indirizzo *dpf@pec.regione.abruzzo.it* del Modulo A parte integrante e costitutiva della presente deliberazione All. n. 1;

8. **di precisare** che:

- le informazioni recate nei Moduli A (All. n. 1) trasmessi oltre la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in considerazione;
- le informazioni recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente nei sensi anzidetti, anche se incomplete saranno prese a riferimento ove aggiuntive ed integrative dei dati di indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza;
- le informazioni modificative dei dati di indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza, se recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente nei sensi anzidetti, saranno prese in considerazione solo se congruamente giustificate;

9. **di stabilire** che, in relazione alle domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss. mm. ii., presentate successivamente alla data di pubblicazione sul BURAT della presente deliberazione, l'accertamento del criterio concorrente di zona disagiata - secondo la metodologia di cui alla D.G.R. n. 816/2017 come puntualizzata ed integrata dal presente provvedimento - sarà condotto prendendo a riferimento esclusivamente i dati di indirizzo delle strutture utilmente attingibili dalle domande di autorizzazione (Mod. 01) presentate nel termine di cui al punto 3 del presente provvedimento;

10. **di rilevare** la necessità di specificare gli ulteriori criteri concorrenti alla configurazione della prelazione di cui alla riferita lett. c) punto 2 § 5.1.1. del P.S.R. 2008 - 2010 non avendo in tal senso provveduto né la D.G.R. n. 816/2017 né la successiva D.G.R. n. 130/2018;

11. **di prendere atto**, a tal fine, della nota prot. n. 589 dell'11 aprile 2018 - parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 2 - con la quale l'A.S.R. ha interpretato il criterio concorrente di "comprovata esperienza nei settori di competenza a quelli già operanti";

12. **di stabilire**, in conformità al parere espresso dall'A.S.R. (All. n. 2) ed in coerenza con gli indirizzi già impartiti dalla Giunta regionale, che la priorità di attribuzione di cui alla lett. c) punto 2 § 5.1.1. del P.S.R. 2008 - 2010, opererà esclusivamente in favore degli enti privati:

- 1) non oggetto di processi regionali di rimodulazione dell'offerta (trasformazione o riduzione) già conclusi ovvero in corso di definizione;
- 2) autorizzati ed accreditati da almeno tre anni per setting compresi nell'Area assistenziale cui afferiscono gli attuali titoli di autorizzazione e di accreditamento con la precisazione che possono considerarsi settori di competenza affini al setting dell'Area della Salute Mentale, pur appartenendo ad aree diverse, i setting dell'Area Dipendenze Patologiche e i seguenti specifici setting dell'Area Disabilità: Residenze Disturbi del Comportamento Alimentare - Semiresidenze Disturbi del Comportamento alimentare età adulta - Semiresidenze Disturbi del Comportamento Alimentare età pediatrica - Centro Diurno per l'Autismo età evolutiva - Centro Diurno per l'Autismo pazienti adulti - Ambulatori Dedicati per l'Autismo - Nuclei Residenziali dedicati per l'Autismo - Residenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Semiresidenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Residenze dei Disturbi del Comportamento e Patologie Neuropsichiatriche dell'età evolutiva;
- 3) richiedenti l'autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per struttura collocata in zona disagiata in quanto distante più di 60 minuti dal più vicino Presidio sede di Pronto Soccorso ex D.C.A. n. 79/2016;

13. **di ribadire** che, fermo restando il rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, la prelazione di cui alla lett. c) punto 2 § 5.1.1. del

P.S.R. 2008 - 2010, imponente la contestuale ricorrenza di tutti i criteri concorrenti sopra declinati - verificati ed accertati secondo la metodologia stabilita dalla D.G.R. n. 816/2017 e dalla presente deliberazione - sarà riconosciuta ai soli fini e nei limiti dell'assegnazione dei fabbisogni carenti non oggetto di riserva pubblica (50% delle dotazioni di cui all'All. A) della D.G.R. n. 816/2017) con esclusione delle dotazioni relative all'Area delle Dipendenze Patologiche;

14. **di stabilire** che eventuali fabbisogni residui all'esito della procedura avviata con la presente deliberazione saranno oggetto di successive determinazioni;

15. **di notificare** il presente provvedimento agli istanti ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. di cui all'Elenco 1 della D.G.R. n. 130/2018, ai Comuni della Regione Abruzzo affinché ne curino, nei successivi 5 giorni dalla ricezione, la notificazione ai soggetti richiedenti l'autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 con istanza presentata a far data dal 21 Aprile 2017;

16. **di precisare** che, in sede di notifica del presente provvedimento, i Comuni dovranno rappresentare ai destinatari i contenuti recati nel Modulo B) parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione All. n. 3);

17. **di stabilire**, che:

- i Comuni della Regione Abruzzo, utilizzando il Modulo C, parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione, All. n. 4, dovranno comunicare alla Regione Abruzzo, Dipartimento Salute e Welfare, Servizio Programmazione socio-sanitaria, all'indirizzo PEC dpf@pec.regione.abruzzo.it l'elenco delle notifiche disposte nei successivi 5 giorni dalla loro effettuazione, specificandone i destinatari, le date delle notificazioni effettuate ed il numero di protocollo comunale di acquisizione delle relative istanze autorizzatorie e riportando, quale oggetto della PEC, la seguente dicitura "Comune (indicazione del Comune mittente): elenco notificazioni D.G.R n (numero della presente deliberazione) /2018";

- la mancata ricezione della suddetta comunicazione sarà intesa come attestazione di mancata acquisizione, al protocollo comunale, a far data dal 21 aprile 2017, di domande ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.
18. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURAT e sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo, trasmettendola ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro, ai competenti Servizi del Dipartimento Salute e Welfare, all'Agenzia sanitaria regionale e, per opportuna conoscenza, ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.

Segue Allegato



ALLEGATO come parte integrante alla dell'
berazione n. 262 del 27 APR. 2018

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Fabrizio Bernardini
BADA L.

Allegato 1 della D.G.R.

Modulo A

CONFERMA ovvero INTEGRAZIONE ovvero MODIFICA DELL'INDIRIZZO DELLA STRUTTURA REALIZZANDA
INDICATO NEL MOD. 01 "Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione (nuova costruzione, ampliamento,
trasformazione, trasferimento) di una struttura sanitaria o socio-sanitaria ex art. 3 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii..

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Salute e Welfare
Servizio Programmazione socio-sanitaria

PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it

Al Comune.....

Al Dipartimento di Prevenzione della ASL.....

Il sottoscritto
nato a, il, C.F....., in qualità di
..... (titolare/legale rappresentante/) della:
..... (ditta/società), P.IVA
/cod.fisc..... con sede legale a
..... (Pr.....), Via.....
..... n..... telefono..... indirizzo pec:
..... (obbligatoria)

istante l'autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.: (barrare la casella di interesse)

- di cui all'Elenco 1 della D.G.R. n. 130/2018
presentata al Comunein data (allegare frontespizio del MOD. 01 recante la data di
protocollazione del Comune accettante)

DICHIARA.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi nonché della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445):

(barrare la casella di interesse e fornire, nella completezza, le indicazioni richieste)

- di confermare i dati di indirizzo della struttura realizzanda già indicati in sede di compilazione del Mod. 01;
di integrare/completare i dati di indirizzo della struttura realizzanda già indicati in sede di compilazione del Mod. 01 con
le seguenti ulteriori informazioni:
di modificare i dati di indirizzo della struttura realizzanda già indicati in sede di compilazione del Mod. 01
nei seguenti termini:
per le seguenti motivazioni:

li

(firma)

NB: la presente dichiarazione deve essere corredata di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità

Tuttavia, a parere dello scrivente, è possibile nell'ambito dell'autonomia e delle prerogative della Regione, stabilire nella definizione di "comprovata esperienza" una correlazione analogica con il combinato disposto degli art. 1 e 16 della Legge n. 24/2017.

Nello specifico, la Legge n. 24/2017 contenente: le Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (GU serie Generale n. 64 del 17.03.2017), all'art. 1 rubricato "Sicurezza delle cure in Sanità", stabilisce e cristallizza il seguente principio generale: "La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività". L'art. 16 della L.n. 24/2017 soprarichiamata, nel modificare il comma 540 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, stabilisce che: "L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato di specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore".

In considerazione che la sicurezza delle cure è parte costitutiva dell'attività assistenziale anche in regime residenziale e semiresidenziale, con l'assolvimento della gestione del rischio clinico, la Regione può normare che la comprovata esperienza sia documentata da almeno tre anni di attività assistenziale sanitaria.

Analoghe considerazioni attengono la assenza di riferimenti normativi per la definizione letterale della locuzione: "settori di competenza a quelli già operanti", in conformità a quanto precisato nella DGR n. 816 del 22.12.2017, nell'applicazione del riconoscimento della priorità di attribuzione di cui alla lett. c) punto 2 paragrafo 5.1.1 del P.S.R. 2008-2010, funzionale all'attribuzione dei fabbisogni assistenziali residuanti il processo di riconversione e non oggetto di riserva pubblica.

La ASR, proponendo un criterio ermeneutico fondato sul confronto tra la disposizione da interpretare con altre della stessa materia e/o stessi principi generali, nel caso di specie ritiene che, per settori di competenza debbano intendersi prioritariamente i setting inclusi e qualificati nell'ambito delle singole Aree di cui al Fabbisogno autorizzatorio Allegato A) alla DGR n. 816 del 22.12.2017, individuati attraverso un processo di assimilazione basato sulla comparazione prevalentemente di tipo clinico assistenziale, in linea con gli indirizzi previsti dagli articoli da 21 a 29 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017: Area anziani non autosufficienti, Area Disabilità e riabilitazione e Area Dipendenze patologiche.

Conseguentemente, la composizione delle Aree clinico assistenziali distinte nei diversi setting per tipologia di utenza e tipologia di struttura, può identificare i settori di competenza richiamati nel dispositivo dell'atto giuntale, quale requisito concorrente all'applicazione della priorità di attribuzione.

Analogamente, si propone che la regolazione dei "settori di competenza" tra aree assistenziali diverse possa presentare coerenza sia in riferimento ai percorsi assistenziali integrati, presa in carico multidisciplinare e programma terapeutico individualizzato, e sia alla comparazione delle figure professionali prevalentemente coinvolte nei singoli setting.

Pertanto, possono considerarsi settori di competenza affini al setting dell'Area Salute Mentale, pur appartenendo ad aree diverse, i setting dell'Area Dipendenze Patologiche e i seguenti specifici setting dell'Area Disabilità: - Residenze Disturbi del Comportamento Alimentare - Semiresidenze Disturbi del Comportamento Alimentare età adulta - Semiresidenze Disturbi del Comportamento Alimentare età pediatrica - Centro Diurno per l'Autismo età evolutiva - Centro Diurno per l'Autismo pazienti adulti - Ambulatori Dedicati per l'Autismo - Nuclei Residenziali dedicati per l'Autismo - Residenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Semiresidenze Minorazioni Plurisensoriali età evolutiva - Residenze dei Disturbi del Comportamento e Patologie Neuropsichiatriche dell'età evolutiva.

Distinti saluti.



Il Direttore

Dott. Alfonso Mascitelli

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **262** del **27 APR. 2018**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Fabrizio Bernardini



All. 3 D.G.R.

Modulo B

CONTENUTI DA RAPPRESENTARE IN SEDE DI NOTIFICAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE A CURA DEI COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO

A.....

OGGETTO: Notificazione D.G.R. n. (inserire numero della deliberazione giuntale che si notifica) del (inserire data di adozione della deliberazione giuntale che si notifica)

Si notifica la D.G.R. n. (inserire numero della deliberazione che si notifica) del (inserire data di adozione della deliberazione giuntale che si notifica) che ha avviato il procedimento per la copertura dei fabbisogni autorizzatori carenti non oggetto di riserva pubblica (corrispondenti al 50% delle dotazioni di cui all'All. A della D.G.R. n. 816/2017) con esclusione delle dotazioni relative all'Area delle Dipendenze Patologiche.

La delibera che si notifica, nel rispetto della vigente normativa regionale e dell'attuale programmazione sanitaria della Regione Abruzzo, ha ribadito che, impregiudicato il criterio cronologico di acquisizione delle istanze, i suddetti fabbisogni assistenziali saranno coperti rispettando l'ordine delle priorità di attribuzione previste dalle lett. c) e d) del punto 2 § 5.1.1. del P.S.R. 2008/2010 (L.R. n. 5/2007) ossia:

- enti privati non interessati da programmi di riduzione/riconversione dell'offerta con comprovata esperienza nei settori di competenza a quelli già operanti situati in zone disagiate (lett. c punto 2 § 5.1.1. P.S.R. 2008-2010);
- altri enti privati (lett. c punto 2 § 5.1.1. P.S.R. 2008-2010).

I criteri e la metodologia per la verifica della sussistenza dei criteri concorrenti alla configurazione della prelazione stabilita dalla suddetta lett. c) sono stati individuati dalla D.G.R. n. 816/2017 e dalla Deliberazione che si notifica.

Avendo, la S.V. presentato a questo Comune istanza autorizzatoria ex art. 3, acquisita al protocollo comunale con n. (inserire numero di protocollo di acquisizione della domanda di autorizzazione presentata dal soggetto destinatario della notificazione), si richiama l'attenzione sul punto 6 della D.G.R. N. (inserire numero della deliberazione giuntale che si notifica) /2018 che, ai fini della verifica del criterio concorrente di zona disagiata (ex lett. c.) prevede, nel termine perentorio ivi indicato e secondo le modalità ivi stabilite, la compilazione e la trasmissione del Modulo A, costituente l'Allegato n. 1 della D.G.R (inserire il numero della deliberazione che si notifica)/2018.

Si richiama l'attenzione, altresì, sul successivo punto 7 del deliberato, a tenore del quale:

- le informazioni recate nei Moduli A (All. n. 1) trasmessi oltre la scadenza del termine perentorio stabilito dalla D.G.R. che si notifica non saranno prese in considerazione;
- le informazioni recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente e nei sensi previsti dalla D.G.R. che si notifica, anche se incomplete, saranno prese a riferimento se aggiuntive ed integrative dei dati di indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza;
- le informazioni modificative dei dati di indirizzo contenuti nelle domande autorizzatorie (Mod. 01) di relativa afferenza, se recate dai Moduli A) trasmessi tempestivamente e nei sensi previsti dalla D.G.R. che si notifica, saranno prese in considerazione solo se congruamente giustificate

Si precisa che il riconoscimento della prelazione di cui alla sopra riportata lett. c) punto 2 § 5.1.1. P.S.R. 2008-2010, sarà subordinato alla contestuale ricorrenza di tutti i criteri che la delineano secondo le modalità e nei termini già stabiliti dalla Giunta regionale.

.....

.....

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 27.04.2018, n. 265

Adozione di autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art.272 (impianti e attività in deroga), commi 2 e 3 del D.LGS n. 152/2006 recante norme in materia ambientale – e art. 7 del DPR 59/2013.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- Il D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 (Norme in materia Ambientale), in particolare la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il DPR n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale)” in particolare il Capo III (Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera), art. 7 Autorizzazioni di carattere generale;
- La DGR n. 517 del 25/05/2017 e specificatamente i criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2;
- La DGR 329 del 29/06/2009, “ D.Lgs 152 del 03/04/06 - parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2.

VISTO Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con DGR 861 del 13/08/2007 e la Delibera del Consiglio Regionale 79/4 del 25/09/2007e s.m.i. ed in particolare la circolare esplicativa della Regione Abruzzo del 03/04/2010 prot. RA/81920 (Allegato 1), relativa al Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria, misura MD2.

PREMESSO che la Regione è individuata quale Autorità Competente al rilascio delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in base alle seguenti normative Statali e Regionali:

- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- Legge Regionale Abruzzo, del 20 ottobre 2015, n. 32, “ Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, in particolare all’art. 3 (Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione);

VISTA l’attuazione di quanto sancito nella Carta di Pescara del 26 Novembre 2016, al fine di concorrere alla semplificazione e facilitazione delle procedure autorizzative art. 272 commi 2 e 3;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 272, comma 2 del citato D. Lgs. 152/2006:

- Per specifiche categorie di impianti e attività “in deroga”, l’Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all’articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo;
- I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006, e quindi ai sensi del DPR 59/2013 in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- L’installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 269 del medesimo decreto legislativo;
- Per gli stabilimenti dotati di autorizzazione prevista all’art. 269 del D. Lgs 152/2006, previa procedura di adesione, è ammessa l’installazione di impianti e l’avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali.

RITENUTO necessario aggiornare e porre in essere la modulistica adeguata in considerazione del Capo III art. 7 del DPR 59/2013, in cui è fatta salva la facoltà del Gestore di aderire tramite SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che nella Parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. in particolare negli Allegati alla Parte Quinta, Allegato IV, Parte II (Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2), risultano le seguenti tipologie di impianti e attività:

- a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.
- h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
- i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
- l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
- n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.
- p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
- q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
- r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
- s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
- v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato.
- z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
- bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
- cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.
- dd) Lavorazioni conciari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 kg.

- gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
- hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
- ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 - 50 MW
- mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le

- pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
- nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	700 a 1.500

- oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
- oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato.

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico - amministrativa del presente atto;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

Con Voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- **di concorrere** alla semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative ex art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006, in attuazione di quanto previsto e sancito nella Carta di Pescara del 26 Novembre 2016;

- **di adottare**

1. le autorizzazioni di carattere generale come riportate nell'Allegato I del DPR 59/2013 per gli impianti e le attività di cui all'articolo 272 c. 2 del D. Lgs 152/2006, elencati alla Parte II dell'allegato IV alla parte quinta;
2. l'autorizzazione generalizzata "Allegato A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutte le attività elencate e non ricomprese al precedente punto 1;
3. la nuova modulistica Allegato B, relativa all'art. 272 del D. Lgs 152/2006, in sostituzione della modulistica precedente emanata con DGR 517/2007.
4. il modello di domanda allegato C, per quanto riguarda la Voltura dell'Adesione all'Autorizzazione Generale art. 272 D. Lgs 152/2006, e di disporre, che la Voltura viene soddisfatta con la comunicazione del modello sopra citato completa in tutte le sue parti. Il presente allegato sostituisce la modulistica precedentemente emanata con DGR 517/2007.
5. l'autorizzazione di carattere generale Allegato D, per gli "Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso", relativo all'art. 272 del D. Lgs 152/2006, lettera mm) della parte II allegato IV allegati alla parte quinta.
Per le adesioni di autorizzazioni di carattere generale già in essere, prima dell'entrata in vigore della presente DGR, i gestori degli stabilimenti devono presentare la domanda di adesione entro i seguenti termini:

- a) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2009, entro il 31/12/2019;
 - b) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2010, entro il 31/12/2020;
 - c) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2011, entro il 31/12/2021;
 - d) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2012, entro il 31/12/2022;
 - e) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2013, entro il 31/12/2023;
 - f) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2014, entro il 31/12/2024;
 - g) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2015, entro il 31/12/2025;
 - h) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2016, entro il 31/12/2026;
 - i) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2017, entro il 31/12/2027;
6. l'autorizzazione di carattere generale Allegato E, per gli "Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali", relativo all'art. 272 del D. Lgs 152/2006, lettera nn) della parte II allegato IV allegati alla parte quinta.

7. il modello Allegato F per la domanda Vidimazione Registri dei controlli delle emissioni in atmosfera.

Delibera altresì che:

- Negli stabilimenti dotati di autorizzazione prevista all'art. 269 del D. lgs 152/2006, è ammessa previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle Autorizzazioni Generali di cui all'art. 272 del D. Lgs 152/2006, purché pertinenti con l'attività autorizzata. Non possono essere richieste per lo stesso stabilimento più di tre autorizzazioni di carattere generale.
- Le autorizzazioni di carattere generale negli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attività, devono integrare la domanda (Allegato B citato al punto 2 della presente DGR), con le voci previste all'allegato I, Parte IV bis,* alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006;
- La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la nuova norma UNI EN 15259/2008 (così come modificato dal D. Lgs 183/2017). Altresì, la sezione di campionamento deve essere accessibile ed agibile con le necessarie condizioni di sicurezza per le operazioni di rilevazione.
- I registri delle manutenzioni e degli autocontrolli riferiti all'autorizzazione ai sensi dell'art.272 del D.lgs. 152/2006, devono essere, comunque, vidimati ai sensi della DGR 517/2007, dall'autorità competente.
- Nei casi di presenza di ozono (O₃), il valore limite di concentrazione è pari a 3,5 mg/Nm³, come indicato nella DGR 329 del 29/06/2009.

La presente delibera innova e sostituisce nella DGR 517/2007 i criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 commi 2, e 3 del D. Lgs 152/2006”;

Si specifica che le autorizzazioni, comunque, devono rispettare quanto previsto dall'Art. 272

del D.Lgs. n. 152/2006 con l'obbligo, da parte del gestore dello stabilimento, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.

Di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione e di tutti i suoi allegati nel B.U.R.A.T.

*l'autorizzazione generalizzata ex art 272 D. Lgs 152/2006, è ammessa per i medi impianti termici civili di cui al punto 2, allegato I, Parte IV bis, allegati alla parte quinta D. Lgs 152/2006. Non rientrano nell'autorizzazione generalizzata ex art 272 D. Lgs 152/2006, i medi impianti di combustione (industriali) in quanto alla parte II allegato IV allegati alla parte quinta D. Lgs 152/2006, manca la voce specifica. Pertanto tali impianti vanno in autorizzazione ordinaria ex art. 269 Testo Unico Ambientale. In caso in cui con nuova disciplina normativa venga inserita una voce specifica alla parte II allegato IV allegati alla parte quinta D. Lgs 152/2006, relativa agli medi impianti di combustione (industriali) la presente nota decade.

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 265 del 27 APR. 2018
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Fabrizio Bernardini



GIUNTA REGIONALE



Allegato A

Attività in deroga – D. Lgs. 152/06 Parte Quinta, ALLEGATO IV, Parte II

AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Si applica la presente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'art.272, comma 2, Parte Quinta, Titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i., allegato IV, Parte II, nelle more che si dispongano le specifiche autorizzazioni da parte di questo ENTE, per le attività in deroga non ricomprese tra le schede dell'Allegato I al D.P.R. 59/2013, o tra quelle, eventualmente, disposte per singole specifiche categorie dalla Regione Abruzzo.

Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni previste dalla presente autorizzazione di carattere generale, deve essere presentata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria ex Art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve tutte le norme relative agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura.

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Descrizione del ciclo lavorativo svolto complessivamente nello stabilimento, suddiviso in fasi, con individuazione per ogni singola fase, anche se temporaneamente inattiva, degli impianti che la compongono, degli input (materie prime, combustibili, ecc.) ed output (intermedi, prodotti, ecc.).

Descrizione degli impianti di combustione (industriali/civili) con specifiche tecniche (combustibile, potenza termica, ecc.).

2. SCHEMA DI FLUSSO

Rappresentazione dello schema di flusso del ciclo lavorativo svolto complessivamente nello stabilimento completo di indicazione dei punti di emissione contrassegnati con numero progressivo (E1, E2,....., En - per i punti soggetti ad autorizzazione; E(NSA)1, E(NSA)2,....., E(NSA)n - per i punti non soggetti ad autorizzazione).

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FASI CHE DANNO LUOGO AD EMISSIONI IN ATMOSFERA


Per ogni singola fase che dà luogo ad emissioni in atmosfera, oltre a fornire una descrizione dettagliata comprensiva anche di quella relativa agli impianti asserviti con



GIUNTA REGIONALE

specifiche tecniche (Rif. scheda Tecnica da allegare), deve essere compilata una scheda secondo il seguente schema:

FASE - PUNTO DI EMISSIONE E		
1	Fase	
2	Impianti/macchine interessate	
3	Materie in ingresso	- Tipologia - Nome commerciale con allegata scheda di sicurezza aggiornata - Quantitativi giornalieri e annui
4	Prodotti in uscita	- Quantitativi giornalieri e annui
5	Descrizione di procedure operative in caso eventuali condizioni di funzionamento anomalo (avvio, arresto, guasto degli impianti, transitorio)	
6	Tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l'interruzione dell'esercizio dell'impianto.	
7	Portata dell'aeriforme	(Nm ³ /h)
8	Durata giornaliera della emissione (Rif. Turno di lavoro)	(h/g)
9	Temperatura allo sbocco	(°C)
10	Velocità allo sbocco	(m/sec)
11	Inquinanti presenti	
12	Concentrazione degli inquinanti in emissione	(mg/Nm ³) (in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale) - Indicare il Riferimento normativo per l'individuazione della concentrazione del singolo inquinante
13	Flusso di massa degli inquinanti in emissione	(kg/h) - (Kg/giorno)
14	Altezza del camino rispetto al piano campagna	(m) Indicare se le bocche dei camini superano almeno di 1 metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Indicare se le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati, sono a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Indicare se sono rispettate le prescrizioni contenute nei Regolamenti comunali qualora più restrittivi.
15	Dimensioni del camino (interno allo sbocco)	Circolare - diametro (mm) Rettangolare - lato (mm) X lato (mm)
16	Presa di campionamento (Rif. Norma UNI EN 10169_2001 e successive modificazioni)	Numero prese Caratteristiche della sezione di misurazione
17	Postazione di campionamento in sicurezza	Presente/altro
18	Metodiche di Campionamento e di analisi dei singoli inquinanti	
19	Tipo di impianto di abbattimento	Allegare la Scheda Tecnica



GIUNTA REGIONALE

20	Tenore di ossigeno di riferimento (se previsto)	<p>%</p> <p>Il gestore nell'indicare la portata nel QRE, deve tenere conto della correzione per l'ossigeno di riferimento (se previsto). Ad ogni buon conto il flusso di massa (kg/h) andrà sempre calcolato correggendo portata e concentrazione per ossigeno (se previsto), umidità, temperatura.</p>
21	Note	

4. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI (QRE)

Come da Istanza di Autorizzazione (Allegato B).

5. TRASFERIMENTO IMPIANTO

Il Trasferimento di un Impianto autorizzato comporta sempre una nuova istanza di autorizzazione.

6. MODIFICA DI UN IMPIANTO


Il Progetto di modifica di un impianto deve sempre riportare, a confronto, lo stato di fatto autorizzato e quello proposto come modifica, oltre ai termini previsti per la realizzazione della stessa.

Gli Enti competenti si riservano di richiedere eventuali integrazioni di documentazione qualora se ne ravveda la necessità.

7. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Idonei punti di campionamento, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
 - La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la nuova norma UNI EN 15259/2008 (così come modificato dal D. Lgs 183/2017). Altresì, la





GIUNTA REGIONALE



sezione di campionamento deve essere accessibile ed agibile con le necessarie condizioni di sicurezza per le operazioni di rilevazione.

- c) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (*ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva*), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi possono essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Stoccaggio

- d) Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
- e) Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione, annotate nel registro tenuto dall'azienda.


Criteri di manutenzione

- f) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, devono essere definite nella procedura operativa secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili) e registrate su un registro tenuto dall'Azienda con le seguenti indicazioni:
- la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- g) Tale registro deve essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- h) L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune, alla ASL e al Distretto ARTA competenti per territorio.
- i) Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga (concessa per una sola volta) rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare l'unica possibile richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale unica proroga,
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.





GIUNTA REGIONALE


- j) La proroga s'intende concessa qualora l' Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06 non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Modalita' e controllo delle emissioni

- k) Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
- l) Il ciclo di campionamento deve:
- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni dell'attività secondo le modalità indicate nel successivo punto q.
- m) Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune, alla ASL e al Distretto ARTA competenti per territorio.
- n) Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; gli esiti analitici devono essere inviati al Distretto ARTA competente per territorio e tenuta a disposizione presso l'Impianto.
- o) L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, sempre per attività in deroga, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune, alla ASL e al Distretto ARTA competenti per territorio.
- p) Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

- q) Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il Distretto ARTA competente per territorio.
- r) Si ricorda in ogni caso che:
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
 - I punti di emissione devono essere chiaramente identificati, come da QRE, mediante apposizione di idonee segnalazioni indelebili.
 - I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel





GIUNTA REGIONALE



ciclo tecnologico.

- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, espressa in m³/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
 - Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m³ riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
 - Temperatura dell'effluente in °C,
 nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Prescrizioni specifiche

- s) Il gestore deve prendere tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni diffuse e tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'eventuale abitato limitrofo, in linea con le migliori tecnologie disponibili.
- t) Il gestore è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni contenute negli eventuali pareri redatti dagli Enti coinvolti nella presente autorizzazione.
- u) Il gestore deve conservare, per tutta la durata della autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli Impianti, a disposizione dell'Autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente per aderire all'Autorizzazione di carattere generale, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

8. CONSIDERAZIONI AMMINISTRATIVE

- a) In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. n.152/2006, ai fini della possibilità di installare l'impianto od avviare l'attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
- b) Il Comune interessato, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda può chiedere alla Regione, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l'adesione. In tal caso la Regione, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicare al gestore, decide in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione in deroga entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda ha facoltà di presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria.
- c) Non possono aderire alla presente autorizzazione in via generale tutti quegli "stabilimenti" ove siano anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera non contemplate dall'articolo 272 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (impianti e attività in deroga). Pertanto, in tal caso, gli stessi deve accedere alla procedura





GIUNTA REGIONALE

ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (AUA).


- d) Per il rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente (ai sensi del comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006) almeno quarantacinque giorni prima della scadenza prevista sempre dal comma 3 sopracitato, corredata dai documenti prescritti oppure far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
- e) La presente autorizzazione deve seguire quanto previsto dall'Art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 con l'obbligo, da parte del gestore dell'Impianto, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.

6



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **265** del **27 APR 2018**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Fabrizio Bernardini



ALLEGATO B

Domanda di Adesione All'autorizzazione di Carattere Generale

Oggetto : Attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D. Lgs 152/2006 e art. 7 Capo II del DPR 59/2013

Allo Sportello Unico (SUAP)
Comune/Associazione

PER IL SUCCESSIVO INOLTRO

Alla Regione Abruzzo DPC025


Al Comune di _____

All'ARTA Territorialmente competente

All'ASL Territorialmente competente

DATI DEL GESTORE	
Cognome _____	Nome _____
codice fiscale / _____	
nato a _____ prov. / ____ / stato _____	nato il / ____ / ____ / ____ / ____ / ____
residente in _____	prov. / ____ / stato _____
indirizzo _____	n. _____ C.A.P. / ____ / ____ / ____ / ____
PEC / posta elettronica _____	Telefono fisso / cellulare _____
in qualità di: <input type="checkbox"/> Titolare <input type="checkbox"/> Legale Rappresentante <input type="checkbox"/> Altro _____	

DATI DEL Referente all'adesione dell'autorizzazione art. 272 del D.lgs 152/2006 (se diverso dal gestore)	
Cognome _____	Nome _____
codice fiscale / _____	
nato a _____ prov. / ____ / stato _____	nato il / ____ / ____ / ____ / ____ / ____
residente in _____	prov. / ____ / stato _____
indirizzo _____	n. _____ C.A.P. / ____ / ____ / ____ / ____
PEC / posta elettronica _____	Telefono fisso / cellulare _____
in qualità di: <input type="checkbox"/> Titolare <input type="checkbox"/> Legale Rappresentante <input type="checkbox"/> Altro _____	



- Nel caso in cui l'attività in deroga, non risultasse tra le schede dell'Allegato I del D.P.R. 59/2013, oppure tra quelle pubblicate dalla Regione Abruzzo (esclusivamente in questi casi) si applica l'autorizzazione generalizzata non riferita alla singola categoria

dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime:

- non superiore alla 'soglia massima'
- 'soglia massima' non prevista
- la documentazione allegata fa riferimento alla modulistica per impianti ed attività in deroga di cui al D.P.R. 59/2013 allegato 1.
- la documentazione allegata fa riferimento alla modulistica per impianti ed attività in deroga di cui all'allegato della Delibera di Giunta Regionale.
- Per la lettera mm) parte II dell'allegato IV allegati alla parte quinta - dichiara di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali del modello della macchina in possesso, nonché le prescrizioni (allegato D) della Delibera di Giunta Regionale

DICHIARA

- che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs 152/2006 e s.s.m.m.i.i.
- che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs.52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio H350-H340-H350i- H360D-H360F-H360FD-H360Di-H360Fd.
- Di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale, negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa.
- Che i dati e gli allegati riportati nella domanda sono veritieri.
- Nei casi in cui si proceda alla verifica di assoggettabilità a VIA, l'adesione all'autorizzazione generale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
- Che l'attività non è assoggettata alla V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006
- Che l'autorità competente _____ alla verifica della V.I.A. ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla V.I.A. con provvedimento n° _____ del _____

Si precisa che il mancato rispetto di una delle condizioni previste dalla normativa vigente viene considerata come assenza di autorizzazione.

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Luogo e data, _____

Il Dichiarante

_____ prevista anche firma digitale _____





ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1 Per le attività ricomprese nell'allegato 1 al D.P.R. 59/2013 - Relazione tecnica e documentazione da allegare come da modulistica corrispondente all'attività ed impianti richiesti.
- 2 Per le attività non ricomprese nell'allegato 1 al D.P.R. 59/2013 - Relazione tecnica e documentazione da allegare secondo i modelli della presente DGR
- 3 Esclusivamente per le l'attività in deroga, non ricomprese nei sopra citati punti 1 e 2 - relazione tecnica e documentazione allegata come da allegato A della presente DGR.
- 4 Copia di ricevuta del versamento spese istruttorie amministrative di 100,00 € (obbligatorio in tutti i casi).
- 5 Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a) il perimetro dello stabilimento
 - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn) layout - impiantistico;
 - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione di depurazione e di convogliamento;
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2, ..., En), compreso quelli corrispondenti ad attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 del D. Lgs 152/2006 (E(NSA)1, E(NSA)2,.... E(NSA)n)
 - e) I ricambi d'aria
 - f) Altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza 50m; *
 - g) Distanza degli edifici del punto f dallo stabilimento.

* la destinazione d'uso di questi edifici deve essere verificata dal Comune.

- Corografia (in scala adeguata)
- Stralcio urbanistico vigente con ubicazione del sito e legenda di zonizzazione.
- Progetto di modifica (se ricorre) con descrizione ed illustrazione dello stato di fatto e dello stato proposto;
- Schede tecniche degli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera;
- Schede di sicurezza aggiornate delle sostanze utilizzate/prodotti;
- Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) secondo modello allegato
- Per la lettera mm) Parte II dell'allegato IV allegati alla Parte quinta - allegare la sola documentazione del punto C dell'allegato D alla presente DGR.

Si precisa che qualsiasi dato richiesto in forma cogente dalla normativa di settore e non fornito dal gestore, dovrà essere opportunamente e tecnicamente giustificato.





QUADRO RIA SSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Ditta		ragione sociale		Data		Pag.		di				
Sede Operativa		Indirizzo										
Attività in deroga		Normativa e Lettera di riferimento										
Punto di emissione numero	Provenienza	Periodo (gg) a 0°C e D.101/MPa		Frequenza superiore delle 24 h	Temp (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'immissione in (ppm³ a 0°C e 0,101 MPa)	Flusso di massa (kg/h)		Diametro o lato sezione (m o m x m)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno (ppm previsto)
		[Giorni/anno]	[Giorni/anno]					(pph)	(kg/anno)			
E 1												
E ...												
E(NSA)1		Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi di Art. 272, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006...Lettera.....										
E(NSA)...		Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi di Art. 272, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006...Lettera.....										
(*) C= Ciclone A.U.= Abbattitore a umido A.S.= Assorbitori P.E.= Precipitatore elettrostatico P.C.= Postcombustore catalitico P.T.= Filtro a tessuto		A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.= Assorbitori P.E.= Precipitatore elettrostatico P.C.= Postcombustore catalitico P.T.= Filtro a tessuto		Altri (specificare):		Timbro e firma del Gestore _____ prevista anche firma digitale _____ Timbro e firma del Tecnico abilitato _____ prevista anche firma digitale _____						

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **265** del **27 APR 2018**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Fabrizio Bernardini



ALLEGATO C

DOMANDA DI VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE/TITOLARITÀ DI AUTORIZZAZIONE

Attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D. Lgs 152/2006 e art. 7 Capo II del DPR 59/2013

Domanda in Bollo

Allo Sportello Unico (SUAP)
del Comune/Comprensorio

PER IL SUCCESSIVO INOLTRO

Alla Regione Abruzzo DPC025

Al Comune di _____

All'ARTA Territorialmente competente

All'ASL territorialmente competente

DATI DEL GESTORE	
Cognome _____	Nome _____
codice fiscale	
nato a _____	prov. stato _____ nato il
residente in _____	prov. stato _____
Indirizzo _____	n. _____ C.A.P.
PEC / posta elettronica _____	Telefono fisso / cellulare _____
in qualità di: <input type="checkbox"/> Titolare <input type="checkbox"/> Legale Rappresentante <input type="checkbox"/> Altro _____	

DATI DELLA DITTA / SOCIETÀ / IMPRESA	
Ragione sociale _____	
codice fiscale / p. IVA	
iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ prov. n.	
con sede legale in _____	prov. stato _____ località _____
indirizzo _____ n. _____	
con sede operativa in _____	prov. stato _____ località _____
indirizzo _____ n. _____	
C.A.P.	Telefono fisso / cell. _____ fax. _____
PEC/ posta elettronica _____	



A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, e consapevole altresì di poter decadere dai benefici ottenuti, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA:

che la suddetta variazione e' intervenuta in forza di
(Indicare il tipo di mutamento avvenuto, se trattasi di cessione d'azienda, donazione, fusione, cambiamento di forma giuridica, cessione o acquisizione di quote, conferimento di ramo d'azienda ecc.)

come risulta dall'atto di variazione della Società che si allega in fotocopia;

- che nulla e' variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata
(si ricorda che, in caso di verso, deve essere chiesta una modifica dell' autorizzazione);
- di essere cittadino
- che l'Impresa e' iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.;
- che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento, non ha presentato istanze di concordato preventivo o di amministrazione controllata, ne' n tali procedure e' stata sottoposta nel quinquennio precedente;
- Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

(Indicare, per le ditte individuali, il titolare; s.s. singoli soci; s.n.c. soci amministratori; società di capitali o consorzi: amministratori con potere di rappresentanza; in ogni caso: procuratori delegati per funzioni rilevanti in materia ambientale, responsabile tecnico. Indicare anche il luogo e le date di nascita)

- 1) _____
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____

Altre eventuali dichiarazioni _____

Allega:

1. copia dell'atto di variazione. (Con informazioni inerenti eventuali contratti di acquisto, affitto, comodato d'uso ecc.)
2. dichiarazione sostitutiva (iscrizione nel Registro delle imprese) ai sensi DPR 445/2000
3. Copia di ricevuta del versamento spese istruttorie Amministrative;
c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo servizio tesoreria oppure bonifico bancario (IBAN : IT61R 07601 03600 000000208678 intestato a "Regione Abruzzo - Servizio Tesoreria" con causale: "DPC025 spese di voltura autorizzazione in atmosfera", di € 50,00 (La ricevuta va allegata alla presente).

Si precisa che il mancato rispetto di una delle condizioni previste viene considerata come assenza di autorizzazione.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

IL DICHIARANTE *
(firma)

Luogo e data _____

_____ prevista anche la firma digitale

* ATTENZIONE: in caso di cessione d'azienda, la presente istanza deve essere sottoscritta, per accettazione, anche dal legale rappresentante dell'Impresa cedente.

PER L'IMPRESA CEDENTE
(firma)

_____ prevista anche la firma digitale

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione deve essere resa in presenza del dipendente addetto, oppure l'istanza va presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento d'identità del sottoscritto

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 265 del 27 APR 2018

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Fabrizio Bernardini



ALLEGATO D

mm)

Attività in deroga – D. Lgs. 152/06 Parte Quinta, ALLEGATO IV, Parte II

Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

Criteria Tecnici

IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI, E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

Le macchine a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso verranno di seguito denominate "MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO"

A) CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DELLE MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO

Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i, e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della Tabella 1.1 dell'Allegato VII del Regolamento 1272/2008 "CLP").

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:

- Lavaggio
- Centrifugazione
- Asciugatura
- Deodorizzazione
- Distillazione e recupero solvente

Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.

Qualora fossero presenti dei punti di emissione, gli stessi sono assoggettati a tutte le disposizioni tecnico normative della parte V in particolare art 269 c. 5

Le macchine lavasecco devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.



B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO;

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione indicati al punto A.
2. Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
3. L'impresa che ha installato, modificato o trasferito una o più macchine lavasecco deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Comune, al Dipartimento provinciale dell'ARTA e alla ASL territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio delle macchine. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica di cui al successivo punto C. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
4. Se presenti dei punti di emissione l'impresa dovrà dare seguito a quanto stabilito dall'art 269 c. 6. In particolare dalla data di messa a regime, decorre un termine di 10 gg entro i quali l'esercente deve eseguire la marcia controllata con almeno due autocontrolli non consecutivi. Le metodiche da utilizzare sono quelle di cui all'allegato III alla parte V parte VI del D.lgs. 152/06. La documentazione dovrà in tal caso prevedere il QRE.
5. Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare Annualmente il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato III Parte V del D.lgs 152/06, l'ente o l'impresa deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:
 - Il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A)
 - La data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)
 - Giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg;
 - La data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)
 - Il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E)
6. Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi (ALLEGATO A1) verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:

$$(A + \sum B - \sum D - E) / (\sum C) < 0,020$$

Dove \sum sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato.

7. L'impresa deve conservare in stabilimento a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa alla Autorità Competente per ottenere l'autorizzazione in via generale, copia delle registrazioni di cui al punto 5) e della elaborazione annuale del piano di gestione dei solventi di cui al punto 6).





C) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Compilare lo schema sotto riportato indicando per ciascuna macchina lavasecco installata:

- Il tipo di solvente utilizzato
- Il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzabile
- Il quantitativo annuo massimo teorico di prodotto pulito e asciugato
- il volume del tamburo della macchina lavasecco

N. e modello della Macchina	Volume del Tamburo [m ³]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]

Allegare la planimetria generale dell'impianto, in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle macchine utilizzate.

Allegare scheda di sicurezza del solvente utilizzato



**REGISTRO**

IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

<i>PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO</i>	
CODICE RER	V.01.00
CODICE NOSE-P	107.02.02
CODICE SNAP	6.02.02

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
CAP	
COMUNE	
PROVINCIA	
CODICE ISTAT	
ESTENSORE	
Telefono/fax	
Posta elettronica	
ANNO	





Modello Macchina _____
 Ditta Costruttrice _____
 Capacità Lavorativa (kg) _____

RAPPORTO MENSILE ATTIVITA' _____

Giorno	Quantitativi Lavati	Aggiunte Solvente
	Kg	Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
TOTALE		



**RAPPORTO ANNUALE ATTIVITA'**

(per macchina)

Anno _____

Modello Macchina _____

Ditta Costruttrice _____

Capacità Lavorativa (kg) _____

Tipo di Solvente Utilizzato _____

Mese	Quantitativi Lavati	Aggiunte Solvente
	(A) Kg	(B) Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Totale		

FATTORE DI EMISSIONE PER MACCHINA = $\frac{\text{Totale B} \times 1000}{\text{Totale A}}$
 (g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)

Data ___/___/___

Timbro e firma del richiedente





PIANO GESTIONE SOLVENTI

Il sottoscritto nato a il/...../.....
 residente a in via n.
 in qualità di legale rappresentante della Ditta
 con insediamento produttivo in
 via n.

DICHIARA

che quanto di seguito riportato è il Piano di Gestione Solventi della Ditta, sopra richiamata, relativo al periodo dal al

	Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso
--	---

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE	VALORE UNITARIO	SOMME
INPUT	Vergine acquistato nell'anno		
	In macchina all'inizio del periodo		
O1	Vergine in giacenza		
	In macchina alla fine del periodo		
O2	Kg di rifiuti		
	Solvente nei rifiuti in %	10%	
O3	totale capi lavati e asciugati		
	solvente nei capi (impostato 0,5%)	0,50%	
VETC	I-O/ kg lavati e asciugati in g		
	Conforme a 20 g/kg capi lavati e asciugati	SI/NO	

Dove:

Solvente in Input: solvente presente all'inizio del periodo considerato nel PGS, solvente acquistato "vergine" o rigenerato (cioè presente in macchina) all'inizio o durante l'anno di riferimento. Tale quantità deve essere desumibile da registri di acquisto/fatture.

Solvente in Output:

O1: solvente presente all'interno dell'impianto o della pulitintolavanderia (solvente acquistato e non ancora utilizzato, solvente presente all'interno della macchina alla conclusione del periodo considerato nel PGS.

O2: solvente organico contenuto nei rifiuti prodotti nell'arco di tempo considerato nel PGS. Convenzionalmente è stabilito nel 10 % della del totale dei rifiuti contenenti solventi. Il gestore può in alternativa eseguire una serie di analisi (almeno una per tipologia di rifiuti) volte a caratterizzare il contenuto di solventi dei rifiuti stessi. Le analisi dovranno essere eseguite nell'anno di riferimento del PGS e ripetute con cadenza annuale.





O3: solvente residuo nei capi lavati ed essiccati. Per convenzione si ritiene essere pari a 0,5% in peso del materiale lavato nell'arco del tempo considerato. Il valore del solvente O3 sarà pari al peso dei capi trattati in un anno, moltiplicato per 0,005.

VETC: valore di emissione totale calcolato (Solvente in Input – Solvente output) / quantità annua di prodotto lavato ed essiccato.

VLET: valore limite di emissione (20g/kg capo asciugato)

Deve essere $VETC < VLET$

Data ___/___/___

Timbro e firma del richiedente

ALLEGATO E

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **265** del **27 APR. 2018**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 Fabrizio Bernardini



III) Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell'art. 272 c. 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e smi -Attività in deroga - D. Lgs. 152/06 Parte Quinta, ALLEGATO IV, Parte II lettera nn)
 Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato nell'allegato IV, parte II, lettera nn del D. Lgs. 152/06 e smi.

Sommario

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
2. DEFINIZIONI.....	1
3. SOGLIE.....	3
4. GENERALITÀ.....	3
5. REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI.....	3
5.1 REQUISITI TECNOLOGICI.....	4
5.1.1. Tecniche per ricoveri.....	4
5.1.2 Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche.....	5
5.2 REQUISITI GESTIONALI.....	5
5.2.1. Formazione del personale.....	5
5.2.2. Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti.....	6
5.3 PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI E ALTRO.....	6
5.3.1. Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale pulverulento/potenzialmente pulverulento.....	6
5.3.2 Operazioni di Molitura di cereali e proteaginose in ambito zootecnico.....	6
5.3.3 Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed.....	7
5.3.4 Impianti termici e di combustione.....	7
5.3.5 Impianti di essiccazione cereali.....	7
5.3.6 Impianti di trattamento effluenti di allevamento.....	8
5.3.7 Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.....	9

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera degli impianti e attività di cui all'art. 272 comma 2 Parte Quinta Titolo I del D.lgs. 152/06 s.m.i. (Allegato IV Parte II lettera nn) è riferita agli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella 1, e alle altre attività che diano origine a una o più emissioni, presenti nel medesimo "stabilimento" e ricomprese nell'allegato sopra citato. Per le definizioni si rimanda integralmente alla Parte Quinta Titolo I del d.lgs. 152/06 s.m.i. (ad es. art. 268, ecc).

2. DEFINIZIONI

"Capi potenzialmente presenti":

il numero di posti disponibili (potenzialità massima di stabulazione) in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione.



Il numero di posti disponibili rappresenta il valore massimo allevabile, mentre le effettive consistenze medie annuali (numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso di un anno) sono determinate dai vari fattori quali ad esempio i periodi di occupazione, le oscillazioni stagionali, la mortalità, gli scarti, i vuoti sanitari, ecc.

Il numero di capi allevati in azienda non può mai superare il numero dei posti potenziali dichiarati, in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

Per il calcolo della potenzialità devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- devono essere considerati tutti i locali di stabulazione presenti e potenzialmente utilizzabili a meno che parte di queste installazioni siano permanentemente inutilizzabili (ad esempio perché al loro interno sono state eliminate le linee di alimentazione o di abbeveraggio). Per il calcolo della SUA (Superficie Utile di Allevamento) si dovranno considerare le superfici di calpestio disponibili nei singoli box; sono pertanto da escludere le corsie di alimentazione o di servizio, le mangiatoie, eventuali zone di stazionamento temporaneo (zona quarantena, infermeria, corsie esterne di defecazione di larghezza inferiore a m. 1,5 per i suini, i box stabilmente non utilizzati, i muri interni ed esterni).
- Nel caso di animali allevati in box multipli o di animali liberi di muoversi, il numero dei posti viene calcolato moltiplicando la superficie utile di allevamento (SUA) presente per ciascuna categoria/classe dimensionale, per il valore di densità massima previsto, per quella determinata classe, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di benessere animale. Nel computo si dovrà tener conto della durata delle singole fasi produttive.
- Per le specie o categorie di animali per le quali non sono disponibili parametri di densità massima derivanti dalla normativa in materia di benessere animale, si farà riferimento a parametri orientativi.
- Ogni postazione singola equivale ad un posto disponibile.
- Per i bovini si fa riferimento ai capi registrati all'Anagrafe Bovina.

"Ambiente confinato":

Per allevamento effettuato in ambiente confinato, si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura "coperta" per la stabulazione degli animali, come definito dal D.Lgs. 152/2006 stesso.

"Altre attività che diano origine ad una o più emissioni":

- **Attività funzionale all'allevamento**

Si intendono attività funzionali tutte quelle attività direttamente asservite all'attività di allevamento (ed esempio molitura ed essiccazione, ecc.) e ad uso esclusivo della medesima. Tali attività sono quindi da intendersi ricomprese nella presente autorizzazione. Si precisa inoltre che per uso esclusivo dell'allevamento si intendono tutte quelle attività il cui prodotto finito sia destinato interamente ed esclusivamente alla stessa attività di allevamento. Sono pertanto escluse tutte quelle attività di lavorazione che prevedono la cessione a terzi di prodotti finiti e/o intermedi.

- **Attività collaterale all'allevamento (altre attività)**

Si intendono per attività collaterali tutte quelle attività non strettamente funzionali all'allevamento, per le quali al fine di ottenere l'autorizzazione in via generale è necessario compilare lo specifico allegato tecnico di riferimento (p.e. molini ed essiccatoi con produzione cedute a terzi, anche parzialmente, macello, caseificio, ecc) a condizione che sia verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per l'adesione (D. Lgs. 152/06 e smi, parte V titolo I all. IV parte II). Qualora una delle attività collaterali superasse le soglie previste dalla normativa vigente, rientrando nella fattispecie di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D. Lgs. 152/06), l'intera attività di allevamento dovrà essere soggetta alla medesima procedura (p.e. Autorizzazione integrata ambientale, parte II titolo III bis D. Lgs. 152/06)

"Stabilimento esistente/ Stabilimento nuovo"

Per stabilimento esistente si intende l'attività in esercizio e/o costruita in tutte le sue parti, alla data di entrata in vigore del Parte Quinta del DLgs 152/06 s.m.i. ovvero dal 29 aprile 2006.

Per stabilimento nuovo si intende uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui al punto precedente. Rientrano in questa fattispecie anche le riconversioni dell'allevamento con cambio specie





allevata, la riattivazione di strutture esistenti ecc.

3. SOGLIE

Soglie di cui all'art. 272 comma 2 Parte V Titolo I del Dlgs 152/06 e s.m.i. Allegato IV Parte II lettera "nn": Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali sotto indicate:

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/ capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/ capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/ capo)	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500

4. GENERALITÀ

La presente autorizzazione in via generale riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento se individuate tra le attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 e 2 del D. Lgs. 152/06.


Riguarda dunque le emissioni, sia convogliate sia (più prevalentemente) diffuse, che si possono originare ad esempio da deiezioni, dai sistemi di trattamento degli effluenti d'allevamento, movimentazione della lettiera, peli o piume degli animali in allevamento, impianti di essiccazione o simili (ad es. di cereali, proteaginosi e fieno), mangimifici interni all'attività (es. attività di molitura), sili di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettati, unità termiche impiegate per il riscaldamento dei capannoni di allevamento.

Sono fatte salve tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e di sanità animale e igiene veterinaria.

Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni previste dalla presente autorizzazione di carattere generale dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria.

5. REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI

Al fine dell'adesione all'autorizzazione in via generale, il gestore dovrà rispettare i requisiti di cui ai paragrafi seguenti.





5.1 REQUISITI TECNOLOGICI

Unicamente ed esclusivamente per quanto concerne le prescrizioni di tipo strutturale di cui al punto 5.1.1 e 5.1.2 definite dal presente atto, si considerano nuovi gli stabilimenti entrati in esercizio e/o costruiti in tutte le loro parti successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto.

Per le strutture di allevamento e di stoccaggio realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente atto in stabilimenti anche esistenti, si dovranno rispettare i criteri definiti per gli stabilimenti nuovi.

Per gli stabilimenti e le strutture esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, il termine per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle tabelle seguenti (colonna "stabilimenti esistenti") è fissato al rinnovo o in caso di modifiche sostanziali, fatto salvo l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono fatti salvi gli adeguamenti per coperture stoccaggi biogas esistenti di cui al punto 5.1.2.

5.1.1. Tecniche per ricoveri.

Tecniche specifiche per ricoveri di suini:

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare quanto previsto dal D. Lgs. 122/2011 nonché le migliori tecnologie per i ricoveri di suini indicate dal Documento sulle BAT Conclusions emanate a febbraio 2017	Fermo restando l'obbligo di attuazione di quanto previsto dal D. Lg. 122/2011, il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dalle BAT Conclusions emanate a febbraio 2017. In alternativa, deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni


Tecniche specifiche per i ricoveri dei bovini :

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti : <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato . - Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza. - Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione. 	Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato . - Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza. - Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

Tecniche specifiche per i ricoveri di pollame

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le tecniche specifiche per ricoveri di pollame indicate nel documento sulle BAT Conclusions emanate a febbraio 2017. Nel caso specifico degli allevamenti ove la ventilazione è in estrazione, per il	Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall'applicazione delle BAT Conclusion emanate a febbraio 2017 per quanto riguarda i ricoveri di pollame. In alternativa deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni.





contenimento delle polveri vanno adottate le tecniche di cui alle BAT conclusions (vedi BAT 11)

Tecniche specifiche per i ricoveri di altre specie (ovicapri, cunicoli, equini)

Stabilimenti nuovi/Stabilimenti esistenti
La rimozione delle deiezioni dagli spazi di stabulazione confinati degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo qualsiasi tipo di emissione in atmosfera.

5.1.2 Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche

Le strutture di stoccaggio o deposito degli effluenti di allevamento devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali e regionali (DM 25 febbraio 2016 e della DGR 738 del 15/11/2016) e da quanto previsto dalle BAT Conclusions emanate a febbraio 2017.

Stoccaggio materiali non palabili (Liquami)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Per le caratteristiche e il dimensionamento delle nuove strutture di stoccaggio dei liquami si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 del DM 25 febbraio 2016 e della DGR n. 738 del 15/11/2016 art. 16	Per le caratteristiche e il dimensionamento delle strutture di stoccaggio esistenti dei liquami, il gestore deve adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 del DM 25 febbraio 2016 e della DGR n. 738 del 15/11/2016 art. 16

Stoccaggio dei materiali palabili (letame, digestato e pollina)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Per le caratteristiche e il dimensionamento delle nuove strutture di stoccaggio del letame, del digestato e della pollina si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 32 del DM 25 febbraio 2016 e le disposizioni di cui all'art. 17 della DGR 738 del 15/11/2016	Per gli stabilimenti esistenti, il gestore deve adeguarsi alle disposizioni del DM 25 febbraio 2016.

5.1.3. Strutture per lo stoccaggio dei materiali a rischio di emissioni di particolato.

I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere dispersioni di polveri, quali appositi silos od appropriate coperture.

Tutte le aree impermeabilizzate di pertinenza dello stabilimento devono essere progettate e gestite in modo da garantire la massima pulizia da materiali di qualsiasi natura (fertilizzanti, mangimi o altro) che possano generare emissioni di polveri. Per le aree sterrate di frequente transito è consigliabile la posa di materiale strutturante.

5.2 REQUISITI GESTIONALI

5.2.1. Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.





5.2.2. Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti

- ✓ Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati; deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
- ✓ Dovranno essere osservate le indicazioni riportate nei libretti d'uso e manutenzione delle varie apparecchiature;
- ✓ devono essere effettuate le registrazioni di tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie.
- ✓ Nel caso di pavimentazioni parzialmente fessurate (fessurato limitato alla corsia interna o esterna di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti atti a contenere la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento delle superfici e degli animali, con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.
- ✓ E' raccomandata, in tutti i casi in cui sia possibile, l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità degli effluenti, e di conseguenti fermentazioni putride.
- ✓ Dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione di polveri estratte da ricoveri e locali annessi.
- ✓ Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corrette condizioni ambientali adottando accorgimenti meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera stessa nel corso di tutto il ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso frequenti controlli, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale lignocellulosico.

5.3 PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI E ALTRO

5.3.1. Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale pulverulento/potenzialmente pulverulento.

Il gestore deve assicurare che:

- ✓ La miscelazione di materie prime per la produzione di mangimi, nonché il trasferimento sia di tali materie prime, sia di mangimi da e per le aree di stoccaggio, siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- ✓ Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi stessi devono essere stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- ✓ Tutte le operazioni di carico, movimentazione interna ed asporto del fieno e dei lettimi devono essere effettuate con modalità che limitino la formazione e la dispersione di polveri.

Lo stoccaggio in silos deve:

Silos verticali	Silos orizzontali
Essere dotato di sistema di contenimento delle polveri tipo filtro a maniche o tessuto, collocati sugli sfiiati	Essere garantita la copertura superiore continua

5.3.2 Operazioni di Molitura di cereali e proteaginose in ambito zootecnico.

Le operazioni di macinazione degli alimenti ad uso zootecnico, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento oggetto dell'istanza, sono sempre consentite, nel rispetto comunque delle condizioni di costruzione ed esercizio di seguito esposte. La necessità di predisporre una scheda tecnica specifica per questa attività nasce dall'esigenza di semplificare l'adesione alla Autorizzazione in quanto detti impianti sono i più diffusi nelle attività agricole oggetto di questo provvedimento. (Allegato A)

Tali attività sono quindi soggette alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnica Semplificata.

Per gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di macinazione idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti.





Gli impianti di molitura, di cui all'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 (produzione inferiore ai 182 t/a oppure non superiore a 500 kg giorno), devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite dalla presente Autorizzazione.

L'attività comprende le seguenti fasi lavorative :

- A. Carico
- B. Molitura
- C. Preparazione razioni

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento
A.B.C.	Polveri	10 mg/Nmc	Filtro tipo a tessuto o a cartucce

Condizioni

I limiti indicati in tabella si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento ivi riportati se gestiti conformemente al libretto di uso e manutenzione predisposto dal costruttore.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni, al rinnovo o in caso di modifiche sostanziali, fatto salvo l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa vigente

5.3.3 Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed

Le attività in oggetto, esercitate quali attività funzionali all'allevamento, si intendono autorizzate fatto salvo il rispetto delle norme di buona tecnica relativamente a progettazione, costruzione ed esercizio delle macchine. La corretta gestione di questi impianti è rimandata al rispetto di quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione predisposto dal costruttore.

5.3.4 Impianti termici e di combustione

Richiamato l'art 283, tutti gli impianti termici la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti (ivi incluse le strutture di stabulazione degli animali) o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari per uno o più edifici, dovranno rispettare i requisiti indicati al Titolo II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

I combustibili ammessi in tali impianti sono quelli previsti dall'allegati X Parte I sezione 2.

< 3 MW	tra 3 MW e 50 MW
Riferimento a Parte Quinta Titolo II DLgs 152/06 e relative disposizioni regionali di attuazione.	Riferimento a Parte Quinta Titolo I DLgs 152/06 e relative disposizioni regionali di attuazione.

Per gli impianti di combustione aventi finalità diverse da quanto sopra riportato, si applica la specifica disciplina di settore (ad es. D.lgs 152/06 Parte Quinta Titolo I, nonché il DLgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" ecc).

5.3.5 Impianti di essiccazione cereali

Le operazioni di essiccazione, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento oggetto dell'istanza, sono sempre consentite nel rispetto comunque delle condizioni di costruzione ed esercizio di





seguito esposte. La necessità di predisporre una scheda tecnica specifica per questa attività, nasce dall'esigenza di semplificare l'adesione alla Autorizzazione in quanto detti impianti, sono i più diffusi nelle attività agricole oggetto di questo provvedimento. (Allegato B)

Per gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di essiccazione idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti.

Nel caso di impianti mobili di conto terzi utilizzati in azienda, gli stessi dovranno essere dotati di contatore non azzerabile con registratore grafico di eventi, al fine di garantire idonea manutenzione "programmata"; dovrà inoltre essere posizionato in area di lavoro compartimentata.

Gli impianti di essiccazione, di cui all'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 128 t/a) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite dalla presente Autorizzazione

L'attività comprende esclusivamente la fase lavorativa di essiccazione.

Materie prime

A semi oleosi e cereali vari

B foraggi (esempio erba medica)

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento
Essiccazione	Polveri	20 mg/Nmc	Filtro a tessuto o a cartucce
		50 mg/Nm3 - Se esercito per un periodo non superiore ai 60 gg/anno	Ciclone

Condizioni

I limiti indicati in tabella (20 o 50 mg/Nm3) si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento riportati per - ciascun limite - nella tabella.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni al rinnovo o in caso di modifiche sostanziali, fatto salvo l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa vigente.

5.3.6 Impianti di trattamento effluenti di allevamento

In generale sono ammissibili tutte quelle soluzioni impiantistiche e/o gestionali che non determinino un incremento delle emissioni in atmosfera contenenti sostanze inquinanti e/o odorigene.

Non potranno aderire alla presente autorizzazione in via generale tutti quegli "stabilimenti" ove siano anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera non contemplate dall'articolo 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (impianti e attività in deroga), come ad esempio gli impianti di compostaggio o di biostabilizzazione aerobica, combustione, essiccazione degli effluenti di allevamento, impianti di strippaggio dell'ammoniaca esclusi quelli a circuito chiuso. Pertanto gli stessi dovranno accedere alla procedura ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Gli stabilimenti caratterizzati dalla presenza di linee di trattamento reflui liquidi (es. impianti di depurazione, nitro-denitro, ultrafiltrazione e osmosi inversa, impianti di separazione solido-liquido, ecc. a tenuta) che possono essere ricondotti fra gli impianti aventi emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell'articolo 272 comma 1 e dell'allegato IV Parte I lettera p) e pbis) alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., devono essere realizzati nel rispetto delle pertinenti norme tecniche, garantendo il loro costante e corretto funzionamento e la regolare manutenzione annuale, anche mediante il supporto di assistenza esterna.

Dovrà essere monitorata l'efficienza del processo, mediante la registrazione in continuo di specifici parametri di funzionamento, supportati da adeguati sistemi automatici di segnalazione di malfunzionamento e/o arresto. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, devono





essere annotati su apposito registro;

Nel caso le acque reflue vengono scaricate sul suolo sottosuolo ecc., deve essere richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, art.3.

5.3.7 Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Per quanto attiene le modalità tecniche per una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti si dovrà far riferimento alla normative vigenti (DM febbraio 2016 e DGR 738 del 15/11/2016) e alle BAT Conclusions





RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Bestiame allevato:

Specie	Categoria	Stabulazione	Ricovero *	n. posti	n. presenze medie
Capi totali				

* i ricoveri sono individuati nella planimetria allegata.

Stoccaggio e distribuzione effluenti d'allevamento *:

	Volume prodotto (mc/)	Giorni stoccaggio presenti	Giorni stoccaggio richiesti	Cessioni	SAU disponibile per la distribuzione
e.a. palabili					
e.a. non palabili					

Strutture di stoccaggio effluenti di allevamento non palabili :

Identifica *	Vasca pareti verticali lagoni	Superficie m2	Cubatura netta m3	Copertura presente assente	Tipo di copertura

* Le singole strutture di stoccaggio sono individuate nella planimetria allegata.

Strutture di stoccaggio del digestato *

Identifica					
Pre-vasca					
Stoccaggio a					
Stoccaggio b					

* La prevasca e le singole strutture di stoccaggio del digestato sono individuate nella planimetria allegata.

Trattamento effluenti di allevamento:

Tipo di trattamento	Volumi trattati annui	Effetti attesi	Azioni di monitoraggio ed autocontrollo	Campionamenti: tipo e periodicità

Silos:

Silos (n. progressivo)	Cubatura utile (mc)	Materiale stoccato	Sistema di caricamento *	Fase	Tipo di impianto di abbattimento

* meccanico o pneumatico





Presenti anche n. trincee per una superficie complessiva di m² ed una capacità complessiva pari a m³ totali, destinate allo stoccaggio dei seguenti materiali:

Triturazione mais verde:

Attività presente:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> diretta terzi	<input type="checkbox"/> conto
--------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------

Mangimificio:

Mangimificio:	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente
se presente, specificare se a dieta umida o secca	<input type="checkbox"/> umida	<input type="checkbox"/> secca
Impianto di distribuzione mangime automatizzato:	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente
se presente, specificare il sistema adottato	
Carro unifeed:	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente

Note:

.....

Centrali termiche presenti:

Combustibile di alimentazione (compilare se di potenzialità superiore a quella indicata)	Potenzialità (kW)			
<input type="checkbox"/> metano				
<input type="checkbox"/> GPL				
<input type="checkbox"/> gasolio				
<input type="checkbox"/> biogas				

Altre attività presenti (caseifici aziendali - macelli aziendali - trasformazione carni o ortofrutta):
 Dichiarare i volumi di materia prima lavorata e di prodotto annuo ottenuto

.....

Attività di produzione energetica:

Indicare tipo di impianto, anno di attivazione, potenza installata e estremi del titolo abilitativo alla costruzione e l'esercizio

.....





ALLEGATO 1 B

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ DI MOLITURA FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ D'ALLEVAMENTO

Ragione sociale: - Comune di

Codice ASL allevamento:

Materie prime lavorate:

Materie prime lavorate	Attività già in essere	Quantità (t./annue)	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> Cereali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> Proteaginose	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua (in tonnellate)		

Capacità dell'impianto:

Potenza nominale del motore (kW)	Combustibile utilizzato	Ore di lavoro annue	Periodicità (giornate di lavoro annue)

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento:

Fasi lavorativa	Attività già presente	N. progressivo emissione *	Emissioni presenti	Macchinari connessi	Impianto di abbattimento **
A - Carico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla
B - Molitura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla
C - Preparazione razioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla

* Indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

** Impianto di abbattimento: indicare se l'impianto di abbattimento è esistente (Es) all'atto dell'istanza o se invece è previsto (Pr.);

Descrizione emissioni:

N. progressivo emissione	Fasi lavorativa	Durata (ore annue)	Inquinanti	Sistemi di abbattimento	Altezza camino (m)	Diametro camino (m)	Portata (Nm ³ /h)
E			polveri				
E			polveri				
E			polveri				





ALLEGATO I C

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ DI ESSICCAZIONE FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ D'ALLEVAMENTO

Ragione sociale: - Comune di

Codice ASL allevamento:

Materie prime lavorate:

Materie prime lavorate	Attività già in essere	Quantità (t./annue)	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> Cereali e semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> Foraggi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua (in tonnellate)			

Capacità dell'impianto di essiccazione:

Materie prime lavorate	Potenza nominale del motore (kW)	Combustibile utilizzato	Periodicità (giornate di lavoro annue)	Ore complessive di lavoro annue
<input type="checkbox"/> Cereali e semi oleosi				
<input type="checkbox"/> Foraggi				

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento:

Fasi lavorativa	Attività già presente	N. progressivo emissione *	Emissione presente	Potenza del motore (kW)	Capacità di trattamento (mc)	Impianto di abbattimento **
Essiccazione di cereali/semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla:
Scarico di cereali/semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla:
Essiccazione di foraggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla:

* Indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

** Impianto di abbattimento: indicare se l'impianto di abbattimento è esistente (Es) all'atto dell'istanza o se invece è previsto (Pr.);

Descrizione emissioni:

N. progressivo emissione	Fasi lavorativa	Durata (ore annue)	Temperatura (°C)	Inquinanti	Sistemi di abbattimento	Altezza camino (m)	Diametro camino (m)	Portata (Nm ³ /h)
E				polveri				
E				polveri				
E				polveri				



ALLEGATO F

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 265 del 27 APR. 2018
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 Fabrizio Bernardini



Spett.le
 REGIONE ABRUZZO
 Servizio politica Energetica, Qualità dell'Aria, Sina
 VIDIMAZIONE REGISTRI
 L'AQUILA- TERAMO - PESCARA*

Oggetto: *Richiesta vidimazione registri*

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ residente a _____, via _____ n. _____ in qualità di
 _____ Delegato della Ditta _____ (P.I./Cod. Fisc.
 _____ - Iscriz. Tribunale/C.C.I.A.A. _____ con Sede Legale
 _____ ed operativa a _____,
 (PEC _____)

Chiede la vidimazione ai sensi della DGR 517/2017, dei seguenti registri:

- N..... Registro/i delle Manutenzioni
- N..... Registro/i degli Autocontrolli
- N..... Registro/i dei rapporti delle attività per gli Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e pulititolavanderie a ciclo chiuso.
- Altro (riferito alle emissioni)

N.B. La spesa per la vidimazione ammonta a €10.00 per ogni registro. Per più registri il totale dell'importo può essere versato in un unico bollettino sul c.c.p. n. 208678, oppure bonifico bancario (IBAN : IT61R 07601 03600 000000208678) intestato a "Regione Abruzzo - Servizio Tesoreria" con causale: "DPC025 spese vidimazione registri emissione in atmosfera". (La ricevuta va allegata alla presente),* per le Prov. di Pe e CH i registri vengono vidimati a Pescara negli uffici di Via Passolanciano, 75, quelli della Prov. di Teramo negli uffici di Piazza Garibaldi,55 Teramo e quelli della Prov. dell'Aquila negli uffici di Via S. Bernardino 25, l'Aquila.

Distinti saluti

Firma _____

<p>Il registro, vidimato, è stato ritirato dal Sig. _____</p> <p>in data _____</p> <p style="text-align: right;">Firma _____</p>
--

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. La mancata presentazione dei dati richiesti non permette l'avvio della procedura amministrativa. Il consenso al trattamento dei dati non è richiesto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 196/2003.

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI
SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

DETERMINAZIONE 14.03.2018, n. DPC019/30
Interventi urgenti sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti vari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica. Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS 16, a monte via Roma, a valle via Roma. Primo Lotto II Stralcio - CUP: C92G11000240005; CIG: 5687857813. Determinazione liquidazione conguaglio dell'indennità di esproprio Sig. Chiarugi Corrado.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il DPR 8 giugno 2001 n.327 (e ss. modifiche ed integrazioni), concernente il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTA la L. R. 03/03/2010 n. 7, disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTO il DPCM in data 12.10.2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle Province di Teramo e Ascoli Piceno a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 Ottobre 2007;

VISTA l'OPCM n. 3643 del 16 gennaio 2008 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di Teramo nei giorni 6 e 7 Ottobre 2007" che ha designato il Direttore Regionale all'epoca preposto ai LL.PP. e Protezione Civile, Ing. Pierluigi Caputi, quale Commissario Delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti e prioritari diretti al

soccorso della popolazione, rimozione delle situazioni di pericolo, a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali nonché per la realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici e messa in sicurezza dei luoghi;

VISTE le OPCM n. 3904/2010 e n. 3946/2011, art. 7 che stabiliscono nel 31.12.2011 il termine ultimo entro il quale il Commissario Delegato di cui all'OPCM n. 3643/2008 provveda alla chiusura della contabilità speciale e al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni e agli Enti ordinariamente competenti;

CONSIDERATO che con decreto del Commissario Delegato n. 51 del 30 Maggio 2011 ai fini dell'attuazione dell'intervento "Primo lotto - primo stralcio" e richiamando il precedente decreto del Commissario Delegato n. 35/2010:

- è stato approvato il progetto esecutivo denominato: Interventi urgenti sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti viari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica - Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS16, a monte via Roma, a valle via Roma - I LOTTO, Primo Stralcio - per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00;
- è stata confermata l'imposizione dell'area di rispetto che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DC17/15 del 31.03.2014, con la quale tra l'altro è stato disposto di approvare la revisione del progetto denominato "Interventi urgenti sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti vari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica - Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS16, a monte via Roma, a valle via Roma", stabilendo il nuovo quadro economico del progetto per un importo totale di €.

1.200.000,00, che in particolare al quadro economico riporta il punto B4) Acquisizione aree od immobili, occupazioni temporanee e relative pratiche catastali €. 40.000;

VISTA la determina dirigenziale n. DC17/17 del 16.04.2014 del Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Abruzzo con la quale, ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto e determinata in via provvisoria l'indennità di esproprio, in particolare della particella n. 106 fg. 3 nel comune di Alba Adriatica di proprietà del Sig. Chiarugi Corrado nato ad Ascoli Piceno, l'08.11.1927 (CHR CRD 27S08 A462S) - proprietà per 1/1;

ATTESO che la suddetta determina di occupazione d'urgenza è stata eseguita mediante immissione in possesso il giorno 05.06.2014 con la redazione del verbale di immissione in possesso e stato di consistenza;

VISTO il preliminare di cessione volontaria in atti, sottoscritto in data 29.10.2014 dalla ditta proprietaria Sig. Chiarugi Corrado e dal RUP Ing. Quintino Catitti, con il quale è stata determinata l'indennità di esproprio, di imposizione servitù e di occupazione temporanea delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi - distinte in Catasto Terreni del Comune di Alba Adriatica (TE) al foglio 3 particella 106, come di seguito riportato:

Esproprio mq. 1146 x €/mq 17,00	Euro 19.482,00
Servitù mq. 796 x €/mq 5,67	Euro 4.513,32
Occupazione temporanea preordinata all'esproprio per 1 anno	Euro 2.134,44
Occupazione temporanea aree per l'allestimento del cantiere per 1 anno	Euro 1.770,83
Deprezzamento proprietà residua e soprassuolo (n. 27 piante di ulivo)	Euro 7.099,41
TOTALE	Euro 35.000,00

ACCERTATO inoltre che nel suddetto preliminare è stata acconsentita l'occupazione anticipata a favore della Regione Abruzzo anche della ulteriore superficie, per le aree oggetto di esproprio ed occupazione necessarie alla realizzazione dell'opera;

VISTA la determina n. DC17/41 del 30.09.2014 inerente l'impegno di spesa a favore delle ditte espropriande, individuate nell'allegato "A" della determina dirigenziale n. DC17/17 del 16.04.2014, della complessiva somma di Euro 40.000,00 sul capitolo di spesa n. 152124/01/C, codice di bilancio 05.02.002 codice SIOPE 2323 del bilancio 2014 (impegno n. 2730/2014) ai fini dell'erogazione delle indennità spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 327/2001;

VISTA la determina dirigenziale n. DC17/03 del 30.01.2015 del Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Abruzzo con la quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 comma 6 e 22 bis comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è stato disposto il pagamento dell'acconto pari

all'80% dell'indennità definitiva di esproprio alla suddetta ditta catastale concordataria per l'importo di € 28.000,00;

VISTA la determina dirigenziale n. DC17/11 del 14.04.2015 del Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici con la quale, a seguito di richiesta verifica in ambiente Equitalia, di cui all'art. 2 del DM (MEF) 18.01.2008, è stato disposto il pagamento della somma di Euro 28.000,00 (Euro ventottomila/00) direttamente alla Società Equitalia Centro SPA - Agente della Riscossione per la Provincia di Firenze, per il tramite di Equitalia Servizi Spa, giusta "Atto di pignoramento dei crediti verso terzi" Fascicolo n° 41/2015/3912;

CONSIDERATO che le aree oggetto di esproprio ed asservimento ricadono nel vigente PRG del Comune di Alba Adriatica (TE) in zona agricola;

VISTA la determina dirigenziale n. DC17/17 del 13.07.2015 del Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici con la

quale ai sensi dell'articolo 20 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è stato disposto il pagamento del saldo dell'indennità definitiva di esproprio, oltre le indennità aggiuntive per come determinate nel preliminare di cessione volontaria citato, ammontante in complessivi Euro 7.000,00;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha provveduto ad individuare catastalmente le

aree di proprietà ubicate in Comune di Alba Adriatica (TE), interessate dalla realizzazione dei lavori in parola, precisando che con Tipo di Frazionamento n. 56340/2017, approvato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio, sono state determinate le esatte superfici da espropriare e quindi si è proceduto al calcolo del saldo da corrispondere, pervenendo al seguente importo:

Foglio	p.lla	ex	Superficie (MQ)	SALDO
3	1782	106/b	1208	€ 1.054,00

DATO ATTO che con nota raccomandata A/R n. 0005435/18 del 09/01/2018 è stata data comunicazione alla ditta interessata, del saldo di cui sopra da liquidare e che ad oggi non è pervenuta alcuna osservazione e/o comunicazione;

ACCERTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che in relazione alle indicate disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con riferimento all'attività di pagamento di indennizzi e risarcimenti da corrispondere a seguito di procedure espropriative, per i soggetti espropriati difetti il requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge 136/2010, dal momento che gli stessi non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese;

VISTO il D Lg.vo 30.06.2003, n. 196;

VISTA la Legge Regionale 05 febbraio 2018, n. 7 bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

VISTI gli art. 5 e 24 della L.R. n. 77/99 come modificata dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35 ;

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e conformità alla legislazione vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di dare atto** che con Determinazione n. DC17/41 del 03.09.2014 è stato disposto di impegnare, a favore delle ditte espropriande, individuate nell'allegato "A" della determina dirigenziale n. DC17/17 del 16.04.2014, la complessiva somma di Euro 40.000,00 sul capitolo di spesa n. 152124/01/C, codice di bilancio 05.02.002 codice SIOPE 2323 del bilancio 2014 (impegno n. 2730/2014) ai fini dell'erogazione delle indennità spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 327/2001;
- di disporre** ai sensi dell'articolo 20 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 il pagamento del saldo dell'indennità definitiva di esproprio oltre dell'indennità aggiuntive, alla suddetta ditta catastale concordataria come di seguito indicato:
Ditta 1) - N. piano 2
1) Chiarugi Corrado nato ad Ascoli Piceno il 08.11.1927 (CHR CRD 27S08 A462S) e residente in Alba Adriatica (TE) in via Roma, 162 - Proprietà per 1/1; saldo da pagare ammontante ad Euro 1.054,00 (Euro millecinquantaquattro/00);
- di liquidare** al Sig. Chiarugi Corrado citato la somma di Euro 1.054,00 (Euro millecinquantaquattro/00) con le modalità riportate nel modello di pagamento allegato, a valere sull'impegno n. 2730/2014 sul capitolo

- di spesa n. 152124/01/C, codice di bilancio 05.02.002 codice SIOPE 2323 del bilancio 2014 ai fini dell'erogazione delle indennità spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 327/2001, giusta determina n. DC17/41 del 03.09.2014;
4. **autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario a favore della ditta catastale citata con le modalità riportate nel modello di pagamento allegato, per il corrispondente importo indicato al precedente punto 2);
 5. **che la complessiva** somma di € 1.054,00 verrà detratta alla voce B4) "Acquisizione aree o immobili" del quadro economico di progetto;
 6. **dare atto** che ai sensi dell'art. 35 del DPR 327/2001 le somme da liquidare non sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo d'imposta trattandosi di aree che non ricadono, nel vigente P.R.G. del Comune di Alba Adriatica (TE), all'interno delle zone omogenee tipo A-B-C-D di cui al D.M. 2.4.1968;
 7. **la presente** determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma liquidata;
 8. **di dare atto** che il presente pagamento, in quanto corresponsione di indennità a seguito di procedure espropriative - asservimento, di aree destinate a "Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS 16, a monte via Roma, a valle via Roma. Primo Lotto II Stralcio" non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria in quanto non rientrante tra i soggetti della "filiera delle imprese" previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, come interpretata dall'Autorità della Vigilanza Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8 del 18 novembre e n.

10 del 22 dicembre del 2010 e successive modifiche e interpretazioni;

9. **di pubblicare**, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, la presente determinazione sul sito web della Giunta Regionale - sezione trasparenza valutazione e merito - Amministrazione Aperta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vittorio Di Biase

DETERMINAZIONE 04.04.2018, n. DPC019/36
Interventi urgenti sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti vari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica. Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS 16, a monte via Roma, a valle via Roma. Primo Lotto II Stralcio - CUP: C92G11000240005; CIG: 5687857813.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il DPR 8 giugno 2001 n.327 (e ss. modifiche ed integrazioni), concernente il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTA la L. R. 03/03/2010 n. 7, disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTO il DPCM in data 12.10.2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle Province di Teramo e Ascoli Piceno a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 Ottobre 2007;

VISTA l'OPCM n. 3643 del 16 gennaio 2008 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di Teramo nei giorni 6 e 7 Ottobre 2007" che ha designato il Direttore Regionale all'epoca preposto ai LL.PP. e Protezione Civile, Ing. Pierluigi Caputi, quale Commissario Delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti e prioritari diretti al soccorso della popolazione, rimozione delle

situazioni di pericolo, a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali nonché per la realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici e messa in sicurezza dei luoghi;

VISTE le OPCM n. 3904/2010 e n. 3946/2011, art. 7 che stabiliscono nel 31.12.2011 il termine ultimo entro il quale il Commissario Delegato di cui all'OPCM n. 3643/2008 provveda alla chiusura della contabilità speciale e al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni e agli Enti ordinariamente competenti;

CONSIDERATO che con decreto del Commissario Delegato n. 51 del 30 Maggio 2011 ai fini dell'attuazione dell'intervento "Primo lotto - primo stralcio" e richiamando il precedente decreto del Commissario Delegato n. 35/2010:

- è stato approvato il progetto esecutivo denominato: Interventi urgenti sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti viari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica - Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS16, a monte via Roma, a valle via Roma - I Lotto, Primo Stralcio - per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00;
- è stata confermata l'imposizione dell'area di rispetto che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DC17/15 del 31.03.2014, con la quale tra l'altro è stato disposto di approvare la revisione del progetto denominato "Interventi urgenti

sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti vari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica - Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS16, a monte via Roma, a valle via Roma", stabilendo il nuovo quadro economico del progetto per un importo totale di €. 1.200.000,00, che in particolare al quadro economico riporta il punto B4) Acquisizione aree od immobili, occupazioni temporanee e relative pratiche catastali €. 40.000;

VISTA la determina dirigenziale n. DC17/17 del 16.04.2014 del Dirigente del Servizio Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Abruzzo con la quale, ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto;

ATTESO che la suddetta determina di occupazione d'urgenza è stata eseguita mediante immissione in possesso il giorno 05.06.2014 con la redazione del verbale di immissione in possesso e stato di consistenza;

CONSIDERATO che questo Ufficio, tra l'altro, ha provveduto ad individuare catastalmente le aree di proprietà della ditta Silenzi Rosa, ubicate in Comune di Alba Adriatica (TE) e occupate durante la realizzazione dei lavori in parola, precisando che con Tipo di Frazionamento n. 56340/2017, approvato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Teramo - Territorio, sono state determinate le esatte superfici da espropriare;

RITENUTO a seguito di quanto sopra, di procedere di seguito al calcolo dell'indennità di esproprio sulla base delle esatte superfici da espropriare, pervenendo al seguente importo:

Foglio	p.lla	ex	Superficie (MQ)	Valore unitario	Indennità di esproprio	Indennità occupazione temporanea	TOTALE
3	1780	660/b	24	€/mq 15,00	€ 360,00	€ 107,50	€ 467,50

del quale con nota raccomandata A/R protocollo n. 0005480/18 del 09.01.2018 è

stata data opportuna comunicazione alla ditta intestataria;

CONSIDERATO che con la citata nota raccomandata, ai fini della liquidazione dell'importo come sopra determinato, è stata informata la ditta interessata di dover comunicare all'Ufficio scrivente l'accettazione dell'indennità ed indicare le coordinate IBAN, il tutto sui modelli trasmessi in allegato, da rimettere entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa, con l'avvertenza che nel caso non fosse stata comunicata l'accettazione dell'indennità e la modalità di pagamento prescelta, si sarebbe proceduto al deposito dell'indennità presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa Depositi e prestiti) ed alla successiva emissione del Decreto di esproprio;

VISTA la determina n. DC17/41 del 30.09.2014 inerente l'impegno di spesa a favore delle ditte espropriande, individuate nell'allegato "A" della determina dirigenziale n. DC17/17 del 16.04.2014, della complessiva somma di Euro 40.000,00 sul capitolo di spesa n. 152124/01/C, codice di bilancio 05.02.002 codice SIOPE 2323 del bilancio 2014 (impegno n. 2730/2014) ai fini dell'erogazione delle indennità spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 327/2001;

CONSIDERATO che le aree oggetto di esproprio ed asservimento ricadono nel vigente PRG del Comune di Alba Adriatica (TE) nella zona omogenea "D2 - Insediamenti Artigianali e Commerciali Compatibili con la Residenza" e pertanto ai sensi dell'art. 35 del DPR 327/2001 l'importo è soggetto a ritenuta del 20%;

ACCERTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che in relazione alle indicate disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con riferimento all'attività di pagamento di indennizzi e risarcimenti da corrispondere a seguito di procedure espropriative, per i soggetti espropriati difetti il requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge 136/2010, dal momento che gli stessi non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese;

VISTO il D Lg.vo 30.06.2003, n. 196;

VISTA la Legge Regionale 05 febbraio 2018, n. 7 bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

VISTI gli art. 5 e 24 della L.R. n. 77/99 come modificata dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35 ;

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e conformità alla legislazione vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di dare atto** che con Determinazione n. DC17/41 del 03.09.2014 è stato disposto di impegnare, a favore delle ditte espropriande, individuate nell'allegato "A" della determina dirigenziale n. DC17/17 del 16.04.2014, la complessiva somma di Euro 40.000,00 sul capitolo di spesa n. 152124/01/C, codice di bilancio 05.02.002 codice SIOPE 2323 del bilancio 2014 (impegno n. 2730/2014) ai fini dell'erogazione delle indennità spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 327/2001;
2. **di dare atto** che l'ammontare delle somme da corrispondere, oggetto del presente provvedimento, pari a complessivi € 467,50 (di cui € 360,00 per indennità di esproprio e € 107,50 per indennità di occupazione temporanea), trova corrispondenza nei limiti definiti alla voce "Acquisizione aree o immobili" - lettera B4) del quadro economico di spesa dell'intervento;
3. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 35 del DPR 327/2001 le somme da liquidare sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo d'imposta trattandosi di aree che ricadono nel vigente PRG del Comune di Alba Adriatica (TE) nella zona omogenea "D2 - Insediamenti Artigianali e Commerciali Compatibili con la Residenza";
4. **di attivare** la procedura per la costituzione del deposito, a favore della Ditta catastale Silenzi Rosa nata a Tortoreto il 22/06/1932 non concordataria, di complessivi € 467,50 (

di cui € 360,00 per indennità di esproprio e € 107,50 per indennità di occupazione temporanea, per le aree necessarie alla realizzazione degli Interventi di riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS 16, a monte via Roma, a valle via Roma nel Comune di Alba Adriatica, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Depositi Definitivi, attraverso l'utilizzo dei modelli unificati di domanda per la costituzione dei depositi definitivi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Mod. 125bis, precompilati in allegato con le informazioni riferite ad ogni singola Ditta catastale;

5. **di dare atto** che il presente deposito, in quanto corresponsione di indennità a seguito di procedure espropriative – asservimento, di aree destinate agli “interventi prioritari nel centro di Tortoreto Lido di mitigazione del rischio idraulico del Fosso Sant’Egidio”, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria in quanto non rientrante tra i soggetti della “filiera delle imprese” previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, come da determinazioni n. 8 del 18 novembre e n. 10 del 22 dicembre del 2010 e successive modifiche e interpretazioni ANAC (ex Avcp);
6. **la presente** determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 26 comma 7 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.
7. **di pubblicare**, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, la presente

determinazione sul sito web della Giunta Regionale – sezione trasparenza valutazione e merito – Amministrazione Aperta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vittorio Di Biase

*SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E
ATTIVITA' ESTRATTIVE*

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPC023/28
Affidamento in concessione del compendio minerario “San Valentino” sito nei comuni di Manoppello e Scafa - Avviso di Procedura ad Evidenza Pubblica con annesso Bando - Disciplinare di Gara. Decadenza Aggiudicazione provvisoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa ed in coerenza con quanto constatato dalla Commissione di Gara nella riunione del 18/4/2018

- a. **che la ditta** Addario Camillo Group srl è decaduta quale assegnatario provvisorio della Procedura ad Evidenza Pubblica con annesso Bando – Disciplinare di Gara in oggetto, in quanto non ha proposto nei termini concessi istanza volta ad acquisire la Valutazione di Impatto Ambientale dell’Autorità competente in materia, il Comitato Coordinato Regionale Valutazione Impatto Ambientale, come previsto dal punto 13 del bando stesso;
- b. **di pubblicare** il presente provvedimento nella Sezione Avvisi e Bandi del sito web di Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPC023/29
Affidamento in concessione del compendio minerario “San Valentino” sito nei comuni di Manoppello e Scafa - Avviso di

**Procedura ad Evidenza Pubblica con
annesso Bando - Disciplinare di Gara.
Aggiudicazione provvisoria.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa ed in coerenza con quanto disposto dalla Commissione di gara nella riunione del 18/4/2018:

Di prendere atto del verbale conclusivo della Commissione di Gara per l'individuazione dell'affidatario provvisorio del compendio minerario "San Valentino" sito nei comuni di Manoppello e Scafa relativo alla seduta pubblica del 21/02/2017 e allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la Commissione di Gara ha redatto la graduatoria conclusiva degli operatori economici concorrenti;

- a. **di individuarsi** quindi quale assegnatario provvisorio la Soc Coop: COGELS srl;
- b. **l'assegnatario** provvisorio, come previsto dal Bando per l'assegnazione definitiva della Concessione di cui all'oggetto, entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione, deve far pervenire, coerentemente agli elaborati tecnici sottoposti alla Commissione di Gara, il progetto definitivo e la relativa documentazione per la Verifica di Assoggettabilità o Valutazione di Impatto Ambientale, al Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione Impatto Ambientale, e solo in seguito all'esito positivo di tale procedura potrà essere dichiarato assegnatario definitivo;
- c. **di pubblicare** il presente provvedimento nella Sezione Avvisi e Bandi del sito web di Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI
AGROAMBIENTALI E FORESTALI E
PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE
RISORSE

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/40
Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti ne demanio forestale della Regione Abruzzo - Autorizzazione al subentro nella concessione del lotto pascolivo "ANTONE ROTONDO" sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Barrea (AQ) a favore della Ditta Lazzarini Federica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare** la Ditta Lazzarini Federica, P.IVA 02191010681, con sede legale in Roccamorice (PE) a subentrare alla Ditta Mantini Carla, P.IVA 02043240684, con sede legale in Cepagatti (PE), nella concessione disposta con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/109/2016 del lotto pascolivo denominato "Antone Rotondo" di proprietà della Regione Abruzzo, sito nel Comune di Barrea (AQ), all'interno della F.D.R. "Chiarano-Sparvera", censito in catasto al foglio n. 2, particella 516; foglio 7 particella 1; foglio 8 particelle 1 e 2; di superficie complessiva pari ad ha 237.70.41;
2. **di stabilire** che il subentro nella concessione del lotto pascolivo "Antone Rotondo" è autorizzato per uso esclusivo di pascolo per bestiame ovi-caprino alle medesime condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri e nel Contratto di

- concessione già sottoscritti dalla Ditta cedente;
3. **di fare obbligo** alla Ditta Lazzarini Federica, in qualità di subentrante, di provvedere al pagamento del canone annuo di concessione, inizialmente stabilito in € 3.860,00 (euro tremilaottocentosessanta), come rivalutato annualmente con indice ISTAT;
 4. **di mantenere** invariata la durata della concessione nella quale la Ditta Lazzarini Federica risulta subentrante;
 5. **di subordinare** la sottoscrizione del nuovo contratto di concessione e del capitolato d'oneri all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti nonché alla presentazione, da parte della ditta subentrante, di:
 - a. cauzione, pari ad una annualità del canone di concessione, resa sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria riscuotibile a semplice richiesta dell'ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella residua della concessione, maggiorata di mesi tre in considerazione del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;
 - b. polizza fidejussoria assicurativa a tutela dei beni oggetto di concessione, di importo garantito pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), riscuotibile a semplice richiesta dell'ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;
 - c. ricevuta del versamento su conto corrente intestato a Regione Abruzzo del canone di concessione relativo alla corrente annualità;

6. **di considerare** il presente provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo;
7. **di dare atto** che Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013 è il Dott. For. Francesco Contu, funzionario di questo Servizio, via Salaria Antica Est n. 27, L'Aquila - Tel. 0862 364278;
8. **di notificare** via Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento alla Ditta Mantini Carla e alla Ditta Lazzarini Federica;
9. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito WEB istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente" e per estratto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/41
Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti ne demanio forestale della Regione Abruzzo - Autorizzazione al subentro nella concessione del lotto pascolivo "IL PRATO" sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Barrea (AQ) a favore della Ditta Lazzarini Federica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare** la Ditta Lazzarini Federica, P.IVA 02191010681, con sede legale in Roccamorice (PE) a subentrare alla Ditta Lazzarini Antonio, P.IVA 01231620681, con sede legale in Cepagatti (PE), nella concessione disposta con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/167/2016 del

- lotto pascolivo denominato "Il Prato" di proprietà della Regione Abruzzo, sito nel Comune di Barrea (AQ), all'interno della F.D.R. "Chiarano-Sparvera", censito in catasto: al Fg. 3 part.lle 3 e 4; al Fg. 4 part.lle 2 e 3; al Fg. 5 part.lle 1 e 2; al Fg. 6 part.lle 1; per una superficie complessiva di ettari 249.40.84;
2. **di stabilire** che il subentro nella concessione del lotto pascolivo "Il Prato" è autorizzato per uso esclusivo di pascolo per bestiame ovi-caprino alle medesime condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri e nel Contratto di concessione già sottoscritti dalla Ditta cedente;
 3. **di fare obbligo** alla Ditta Lazzarini Federica, in qualità di subentrante, di provvedere al pagamento del canone annuo di concessione, inizialmente stabilito in € 4.020,00 (euro quattromilaventi), come rivalutato annualmente con indice ISTAT;
 4. **di mantenere** invariata la durata della concessione nella quale la Ditta Lazzarini Federica risulta subentrante;
 5. **di subordinare** la sottoscrizione del nuovo contratto di concessione e del capitolato d'onere all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti nonché alla presentazione, da parte della ditta subentrante, di:
 - a. cauzione, pari ad una annualità del canone di concessione, resa sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria riscuotibile a semplice richiesta dell'ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella residua della concessione, maggiorata di mesi tre in considerazione del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;
 - b. polizza fidejussoria assicurativa a tutela dei beni oggetto di concessione, di importo garantito pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), riscuotibile a semplice richiesta dell'ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla

- preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;
- c. ricevuta del versamento su conto corrente intestato a Regione Abruzzo del canone di concessione relativo alla corrente annualità;
 6. **di considerare** il presente provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo;
 7. **di dare atto** che Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013 è il Dott. For. Francesco Contu, funzionario di questo Servizio, via Salaria Antica Est n. 27, L'Aquila - Tel. 0862 364278;
 8. **di notificare** via Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento alla Ditta Lazzarini Antonio e alla Ditta Lazzarini Federica;
 9. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito WEB istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente" e per estratto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/42
Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti ne demanio forestale della Regione Abruzzo - Autorizzazione al subentro nella concessione del lotto pascolivo "PANTANIELLO" sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Barrea (AQ) a favore della Ditta Lazzarini Federica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare** la Ditta Lazzarini Federica, P.IVA 02191010681, con sede legale in Roccamorice (PE) a subentrare alla Ditta Lazzarini Antonio, P.IVA 01231620681, con sede legale in Cepagatti (PE), nella concessione disposta con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/147/2016 del lotto pascolivo denominato “Pantaniello” di proprietà della Regione Abruzzo, sito nel Comune di Barrea (AQ), all’interno della F.D.R. “Chiarano-Sparvera”, censito in catasto: al foglio 2 particelle 4, 6 e 516; al foglio n. 3, particella 4; al foglio 4 particelle 1, 2 e 3; di superficie complessiva pari ad ha 331.30.25;
2. **di stabilire** che il subentro nella concessione del lotto pascolivo “Pantaniello” è autorizzato per uso esclusivo di pascolo per bestiame ovicaprino alle medesime condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri e nel Contratto di concessione già sottoscritti dalla Ditta cedente;
3. **di fare obbligo** alla Ditta Lazzarini Federica, in qualità di subentrante, di provvedere al pagamento del canone annuo di concessione, inizialmente stabilito in € 5.820,00 (Euro cinquemilaottocentoventi/00), come rivalutato annualmente con indice ISTAT;
4. **di mantenere** invariata la durata della concessione nella quale la Ditta Lazzarini Federica risulta subentrante;
5. **di subordinare** la sottoscrizione del nuovo contratto di concessione e del capitolato d’oneri all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti nonché alla presentazione, da parte della ditta subentrante, di:
 - a. cauzione, pari ad una annualità del canone di concessione, resa sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria riscuotibile a semplice richiesta dell’ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella residua della concessione, maggiorata di mesi tre in considerazione del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;
 - b. polizza fidejussoria assicurativa a tutela dei beni oggetto di concessione, di importo garantito pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), riscuotibile a semplice richiesta dell’ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;
 - c. ricevuta del versamento su conto corrente intestato a Regione Abruzzo del canone di concessione relativo alla corrente annualità;
6. **di considerare** il presente provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo;
7. **di dare atto** che Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013 è il Dott. For. Francesco Contu, funzionario di questo Servizio, via Salaria Antica Est n. 27, L’Aquila – Tel. 0862 364278;
8. **di notificare** via Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento alla Ditta Lazzarini Antonio e alla Ditta Lazzarini Federica;
9. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito WEB istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente” e per estratto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/43
Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo” artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti ne demanio forestale della Regione Abruzzo - Autorizzazione al

subentro nella concessione del lotto pascolivo "POLVERINO" sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Barrea (AQ) a favore della Ditta Lazzarini Federica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare** la Ditta Lazzarini Federica, P.IVA 02191010681, con sede legale in Roccamorice (PE) a subentrare alla Ditta Lazzarini Antonio, P.IVA 01231620681, con sede legale in Cepagatti (PE), nella concessione disposta con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/166/2016 del lotto pascolivo denominato "Polverino" di proprietà della Regione Abruzzo, sito nel Comune di Barrea (AQ), all'interno della F.D.R. "Chiarano-Sparvera", censito in catasto: al Fg. 1 part.lla 2 e 507; al Fg. 2 part.lla 1, 3 e 516; al Fg. 3 part.lla 4; al Fg. 4 part.lla 1 e 2; per una superficie complessiva di ettari 388.53.61;
2. **di stabilire** che il subentro nella concessione del lotto pascolivo "Polverino" è autorizzato per uso esclusivo di pascolo per bestiame ovicaprino alle medesime condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri e nel Contratto di concessione già sottoscritti dalla Ditta cedente;
3. **di fare obbligo** alla Ditta Lazzarini Federica, in qualità di subentrante, di provvedere al pagamento del canone annuo di concessione, inizialmente stabilito in € 6.320,00 (euro seimilatrecentoventi), come rivalutato annualmente con indice ISTAT;
4. **di mantenere** invariata la durata della concessione nella quale la Ditta Lazzarini Federica risulta subentrante;
5. **di subordinare** la sottoscrizione del nuovo contratto di concessione e del capitolato d'onere all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti nonché alla presentazione, da parte della ditta subentrante, di:
 - a. cauzione, pari ad una annualità del canone di concessione, resa sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria riscuotibile a semplice richiesta dell'ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella residua della concessione, maggiorata di mesi tre in considerazione del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;
 - b. polizza fidejussoria assicurativa a tutela dei beni oggetto di concessione, di importo garantito pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), riscuotibile a semplice richiesta dell'ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;
 - c. ricevuta del versamento su conto corrente intestato a Regione Abruzzo del canone di concessione relativo alla corrente annualità;
6. **di considerare** il presente provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo;
7. **di dare atto** che Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013 è il Dott. For. Francesco Contu, funzionario di questo Servizio, via Salaria Antica Est n. 27, L'Aquila - Tel. 0862 364278;
8. **di notificare** via Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento alla Ditta Lazzarini Antonio e alla Ditta Lazzarini Federica;
9. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito WEB istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente" e per estratto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/44
Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo” artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel demanio forestale della Regione Abruzzo - Autorizzazione al subentro nella concessione del lotto pascolivo “PALLOTTIERI” sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Barrea (AQ) a favore della Ditta Di Michele Marco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare** la Ditta Di Michele Marco, P.IVA 01987380670, con sede legale in Valle Castellana (TE) a subentrare alla Ditta Di Michele Ennio, P.IVA 00519310676, con sede legale in Valle Castellana (TE), nella concessione disposta con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/155/2016 del lotto pascolivo denominato “Pallottieri” di proprietà della Regione Abruzzo, sito nel Comune di Barrea (AQ), all’interno della F.D.R. “Chiarano-Sparvera”, censito in catasto come da tabella:

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	Sup. tot. (ca)	Sup. pascolo (ca)	% superficie particellare
Barrea	1	507	2760420	1218779	44,04
Barrea	1	517	11617	11617	100,00
Barrea	1	535	3570	3570	100,00
Barrea	1	514	50036	50036	100,00
Barrea	1	527	149752	149752	100,00
Barrea	1	530	87754	87754	100,00
Barrea	1	529	118612	118612	100,00
Barrea	1	508	307412	307412	100,00
Barrea	1	515	47888	47888	100,00
Barrea	1	523	35620	35620	100,00
Barrea	1	518	47516	47516	100,00
Barrea	1	528	84713	84713	100,00
Barrea	1	531	8770	8770	100,00
Barrea	1	558	124647	124647	100,00
Barrea	2	516	3775916	190000	5,03
Barrea	2	556	31003	31003	100,00
Barrea	2	546	60139	60139	100,00
Barrea	2	542	38089	38089	100,00
Barrea	2	544	277102	277102	100,00
Barrea	2	547	29499	29499	100,00
			TO TALE	2919518	

- di stabilire** che il subentro nella concessione del lotto pascolivo “Pallottieri” è autorizzato per uso esclusivo di pascolo per bestiame ovi-caprino alle medesime condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri e nel Contratto di concessione già sottoscritti dalla Ditta cedente,
- di fare obbligo** alla Ditta Di Michele Marco, in qualità di subentrante, di provvedere al pagamento del canone annuo di concessione, inizialmente stabilito in € 4.500 (euro quattromilacinquecento), come rivalutato annualmente con indice ISTAT;
- di mantenere** invariata la durata della concessione nella quale la Ditta Di Michele Marco risulta subentrante;
- di subordinare** la sottoscrizione del nuovo contratto di concessione e del capitolato d’oneri all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti nonché alla presentazione, da parte della ditta subentrante, di:
 - cauzione, pari ad una annualità del canone di concessione, resa sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria riscuotibile a semplice richiesta dell’ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella residua

della concessione, maggiorata di mesi tre in considerazione del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;

- b. polizza fidejussoria assicurativa a tutela dei beni oggetto di concessione, di importo garantito pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), riscuotibile a semplice richiesta dell'ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;
- c. ricevuta del versamento su conto corrente intestato a Regione Abruzzo del canone di concessione relativo alla corrente annualità;
5. **di considerare** il presente provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo;
6. **di dare atto** che Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013 è il Dott. For. Francesco Contu, funzionario di questo Servizio, via Salaria Antica Est n. 27, L'Aquila - Tel. 0862 364278;
7. **di notificare** via Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento alla Ditta Di Michele Ennio e alla Ditta Di Michele Marco;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito WEB istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente" e per estratto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

DETERMINAZIONE 15.05.2018, n. DPD021/45
Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" artt. 19-21 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2015 - Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti ne demanio forestale della

Regione Abruzzo - Autorizzazione al subentro nella concessione del lotto pascolivo "VALLE DEL FORNO" sito nella Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera in comune di Scanno (AQ) a favore della Ditta Di Michele Marco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare** la Ditta Di Michele Marco, P.IVA 01987380670, con sede legale in Valle Castellana (TE) a subentrare alla Ditta Di Michele Ennio, P.IVA 00519310676, con sede legale in Valle Castellana (TE), nella concessione disposta con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/170/2016 del lotto pascolivo denominato "Valle del Forno" di proprietà della Regione Abruzzo, sito nel Comune di Scanno (AQ), all'interno della F.D.R. "Chiarano-Sparvera", censito in catasto censito in catasto al Fg. 50 Particelle 1 e 4 del Comune di Scanno (AQ) di superficie complessiva di ha 138.04.04;
- di stabilire** che il subentro nella concessione del lotto pascolivo "Valle del Forno" è autorizzato per uso esclusivo di pascolo per bestiame ovi-caprino alle medesime condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri e nel Contratto di concessione già sottoscritti dalla Ditta cedente;
- di fare obbligo** alla Ditta Di Michele Marco, in qualità di subentrante, di provvedere al pagamento del canone annuo di concessione, inizialmente stabilito in € € 6.122,00 (euro seimilacentoveventidue/00), come rivalutato annualmente con indice ISTAT;
- di mantenere** invariata la durata della concessione nella quale la Ditta DI MICHELE MARCO risulta subentrante;
- di subordinare** la sottoscrizione del nuovo contratto di concessione e del capitolato d'oneri all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti

richiesti nonché alla presentazione, da parte della ditta aggiudicataria, di:

- a. cauzione, pari ad una annualità del canone di concessione, resa sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria riscuotibile a semplice richiesta dell'ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella residua della concessione, maggiorata di mesi tre in considerazione del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;
 - b. polizza fidejussoria assicurativa a tutela dei beni oggetto di concessione, di importo garantito pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), riscuotibile a semplice richiesta dell'ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, con durata pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna;
 - c. ricevuta del versamento su conto corrente intestato a Regione Abruzzo del canone di concessione relativo alla corrente annualità;
6. **di considerare** il presente provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo;
 7. **di dare atto** che Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013 è il Dott. For. Francesco Contu, funzionario di questo Servizio, via Salaria Antica Est n. 27, L'Aquila - Tel. 0862 364278;
 8. **di notificare** via Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento alla Ditta Di Michele Ennio e alla Ditta Di Michele Marco;
 9. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito WEB istituzionale della Regione

Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente" e per estratto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

*SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA
ABRUZZO OVEST*

DETERMINAZIONE 07.05.2018, n.
DPD025/105

Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell'evento sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: Cionni Eugenio; CUA:CNN GNE 72C07 A345 D.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione delle citate ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile;

CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo prevede in capo ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la possibilità di autorizzare la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per i fienili e depositi, come previsto dall'art. 7,

comma 3, dell'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;

CONSIDERATO che, con DPGR n. 1 del 26 gennaio 2017, il Presidente della Regione Abruzzo nella sua qualità di vicecommissario per la ricostruzione, ha delegato il Dipartimento politiche dello sviluppo Rurale e della Pesca all'attuazione delle disposizioni per la "delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili" ai sensi dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il documento denominato "Attuazione delle disposizioni per la gestione degli interventi necessari alla delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016" approvato con DPD024 e DPD025 del 01/02/2017";

VISTA la richiesta pervenuta dalla ditta Cionni Eugenio nato a L'Aquila il 07/03/1972 e residente in via della Fontana - Barete (AQ) con CUAA : CNN GNE 72C07 A345 D acquisita in data 23/01/2018 prot. n° 19074/18 corredata della scheda FAST e perizia di inutilizzabilità; Relazione tecnica asseverata; Planimetria dell'area e pianta indicativa; Estratto di mappa catastale; Relazione sui fabbisogni dell'azienda; Dichiarazione di assenso alla delocalizzazione dei proprietari del terreno, Computo Metrico, Quadro di raffronto preventivi; Quadro economico; Comunicazione resa nelle forme di cui all'art. 19 della Legge n° 241/1990; Documento di identità del richiedente e proprietario del terreno; Documento di identità del professionista;

TENUTO CONTO delle risultanze istruttorie eseguite dallo scrivente Servizio in virtù della check list approvata con determinazione n. DPD025/27 dell'8 marzo 2017 per un importo complessivo di euro 23.696,66 così determinato per singolo intervento:

Tipologia intervento	Importo ammesso a rimborso
FIENILE : Fornitura e posa in opera di struttura tunnel in acciaio zincato (larghezza mt. 12,00 e lunghezza mt.15,00) con copertura a telo come da gara della Regione Lazio completo di impianto di illuminazione	10.750,00
Sistemazione piazzola e impianto di illuminazione : Scavo di sbancamento, rinterro con materiale arido e impianto di illuminazione	7.748,57

A) Spesa riconosciuta	euro	18.498,57
B) IVA (22% su voce A)	euro	4.069,68
C) Spese generali (5% su voce A)	euro	924,93
D) IVA (22% su voce C)	euro	203,48
E) TOTALE GENERALE (A +B+C+D)	euro	23.696,66

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Servizio Genio Civile di L'Aquila con nota prot. n° 28453 /18 del 01 / 02/ 2018 (agli atti in data 05/04/2018) con le seguenti prescrizioni:

- L'area di intervento non deve ricadere all'interno delle zone interessate dai vincoli di natura idraulica ed idrogeologica che comportino l'inedificabilità ove previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Abruzzo: Piano Stralcio di Difesa Alluvioni (P.S.D.A.) e Piano dei Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi (F.G.P.E.)

- I previsti manufatti devono rispettare le distanze minime dai corsi d'acqua o dai fossi secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia;

ACQUISITA in data 14/02/2018 con prot. 43571/18 la documentazione integrativa; **VISTA** la nota DPD n° 86813 del 31/03/2017 con la quale i Servizi Territoriali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca vengono autorizzati al rilascio delle autorizzazioni per la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle e fienili danneggiati dagli eventi sismici del

18/01/2017 in virtù della delega già conferita con D.P.G.R. n° 1 del 26/01/2017 per gli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la nota del COR Abruzzo n° 5972 dell'11/04/2017 con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla copertura di spesa per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 dell'Ordinanza n° 5 del 28/11/2016;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n° 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Tipologia intervento	Importo ammesso a rimborso
FIENILE : Fornitura e posa in opera di struttura tunnel in acciaio zincato (larghezza mt. 12,00 e lunghezza mt.15,00) con copertura a telo come da gara della Regione Lazio completo di impianto di illuminazione;	10.750,00
Sistemazione piazzola e impianto di illuminazione : Scavo di sbancamento, rinterro con materiale arido e impianto di illuminazione;	7.748,57

A) Spesa riconosciuta	euro	18.498,57
B) IVA (22% su voce A)	euro	4.069,68
C) Spese generali (5% su voce A)	euro	924,93
D) IVA (22% su voce C)	euro	203,48
E) TOTALE GENERALE (A +B+C+D)	euro	23.696,66

- **di autorizzare**, fatti salvi i diritti di terzi, gli interventi necessari alla delocalizzazione immediata delle strutture produttive e zootecniche presentati dalla ditta Cionni Eugenio nato a L'Aquila il 07/03/1972 e residente in via della Fontana - BARETE (AQ) con CUA : CNN GNE 72C07 A345 D acquisita in data 23/01/2018 prot. n° 19074/18 per un contributo pubblico di euro 23.696,66;
- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione in forma integrale sul sito internet www.regione.abruzzo.it/agricoltura, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 nel sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale nella sezione: "Trasparenza, valutazione e merito" nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
- **di inviare** copia al Centro Operativo Regionale (COR) - L'Aquila e all'Ufficio

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **di prendere atto** del verbale istruttorio del 03/05/2018 intestato alla ditta CIONNI Eugenio - CUA : CNN GNE 72C07 A345 D per un contributo pubblico pari a euro 23.696,66 come appresso determinato:

Speciale per la Ricostruzione 2016 (USR2016) - Teramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Luca

DETERMINAZIONE 07.05.2018, n. DPD025/106

Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell'evento sismico del 24 agosto 2016. Autorizzazione per la gestione degli interventi necessari alla immediata delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016. Ditta: Berardi Maria Chiara CUA : BRR MCH 52E62 B569 V.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione delle citate ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile;

CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo prevede in capo ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la possibilità di autorizzare la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per i fienili e depositi, come previsto dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;

CONSIDERATO che, con DPGR n. 1 del 26 gennaio 2017, il Presidente della Regione Abruzzo nella sua qualità di vicecommissario per la ricostruzione, ha delegato il Dipartimento politiche dello sviluppo Rurale e della Pesca all'attuazione delle disposizioni per la "delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili" ai sensi dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il documento denominato "Attuazione delle disposizioni per la gestione degli interventi necessari alla delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016" approvato con DPD024 e DPD025 del 01/02/2017";

VISTA la richiesta pervenuta dalla ditta Berardi Maria Chiara nata a Campotosto (AQ)

il 22/05/1952 e residente in via San Giorgio n°40 - Campotosto con CUAA : BRR MCH 52E62 B569 V acquisita in data 01/03/2018 (data PEC 26/02/2018) prot. n° 61042 corredata della scheda FAST e perizia di inutilizzabilità; Relazione tecnica asseverata; Planimetria dell'area e pianta indicativa; Estratto di mappa catastale; Relazione sui fabbisogni dell'azienda; Dichiarazione di assenso alla delocalizzazione dei proprietari del terreno, Computo Metrico, Quadro di raffronto preventivi; Quadro economico; Comunicazione resa nelle forme di cui all'art. 19 della Legge n° 241/1990; Documento di identità del richiedente e proprietario del terreno; Documento di identità del professionista;

PRESO ATTO, solo in data 30 novembre 2017, della nota prot. 0004562 del 7 marzo 2017 con la quale il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016 precisa "...che in sede di rilascio delle autorizzazioni le Regioni possano assentire anche altre soluzioni temporanee "similari" ... diverse da quelle fornite a seguito della gara svolta dalla Regione Lazio, purché abbiano comunque il carattere della temporaneità" ed a condizione che non venga superato il parametro economico massimo scaturito a seguito della conclusione delle procedure di aggiudicazione esperite dalla Regione Lazio;

VISTA la mail del 4 dicembre 2017 con la quale il Coordinatore del Centro Operativo Regionale COR (sisma 2016), a seguito della riunione di coordinamento convocata dall'Assessore alle Politiche Agricole tenutasi a Pescara il 30 novembre 2017, ribadisce l'operatività dell'ordinanza 5/2016 in capo al DPD e conferma la possibilità di realizzare strutture temporanee con materiali diversi dalle tensostrutture che offrano, nel contempo, maggiori garanzie di resistenza al carico neve così come indicato nella nota del CGRTS prot. n° 0004562 del 7 marzo 2017;

TENUTO CONTO delle risultanze istruttorie eseguite dallo scrivente Servizio in virtù della check list approvata con determinazione n. DPD025/27 dell'8 marzo 2017 per un importo complessivo di euro 175.501,77 così determinato per singolo intervento:

Tipologia intervento	Importo ammesso a rimborso
STALLA : Struttura in legno per n°43 bovini da carne, n°18 ovini e n°11 equini; (Lunghezza mt. 36,00 larghezza mt. 12,00 altezza mt. 4,00 completa di tamponature, porte e impianto elettrico;	€ 94.296,32
REALIZZAZIONE PIAZZOLA e PLATEA : Scavo, rinterro con materiale arido, magrone, conglomerato cementizio, casseforme, acciaio in barre e rete elettrosaldata;	€ 34.446,07
ALLACCI IMPIANTI : Scavi, tubazioni, rinterri, rifianco con materiale inerte, pozzetti, chiusini, quadro elettrico, interruttore automatico, cavi elettrici;	€ 1.875,16
SISTEMAZIONE AREA e vie d'accesso : Scavo, rinterro e livellamento	€ 4.044,25

A) TOTALE	euro	134.661,80
B) IVA (22% su voce A)	euro	29.625,60
C) Spese generali (5% su voce A)	euro	6.733,09
D) IVA (22% su voce C)	euro	1.481,28
E) TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	euro	175.501,77

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Servizio Genio Civile di L'Aquila con nota prot. n° 99219 /18 del 06 / 04/ 2018 con le seguenti prescrizioni:

- L'area di intervento non deve ricadere all'interno delle zone interessate dai vincoli di natura idraulica ed idrogeologica che comportino l'inedificabilità ove previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Abruzzo: Piano Stralcio di Difesa Alluvioni (P.S.D.A.) e Piano dei Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi (F.G.P.E.)
- I previsti manufatti devono rispettare le distanze minime dai corsi d'acqua o dai fossi secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia;

ACQUISITA in data 26/03/2018 con prot. 87012/18 la documentazione integrativa;

VISTA la nota DPD n° 86813 del 31/03/2017 con la quale i Servizi Territoriali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca vengono autorizzati al rilascio delle autorizzazioni per la delocalizzazione

immediata e temporanea di stalle e fienili danneggiati dagli eventi sismici del 18/01/2017 in virtù della delega già conferita con D.P.G.R. n° 1 del 26/01/2017 per gli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la nota del COR Abruzzo n° 5972 dell'11/04/2017 con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla copertura di spesa per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 dell'Ordinanza n° 5 del 28/11/2016;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n° 77 e s.m.i.;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **di prendere atto** del verbale istruttorio del 03/05/2018 intestato alla ditta Berardi Maria Chiara - CUA BRR MCH 52E62 B569 V per un contributo pubblico pari a euro 175.501,77 come appresso determinato:

Tipologia intervento	Importo ammesso a rimborso
STALLA : Struttura in legno per n°43 bovini da carne, n°18 ovini e n°11 equini; (Lunghezza mt. 36,00 larghezza mt. 12,00 altezza mt. 4,00 completa di tamponature, porte e impianto elettrico;	€ 94.296,32
REALIZZAZIONE PIAZZOLA e PLATEA : Scavo, rinterro con materiale arido, magrone, conglomerato cementizio, casseforme, acciaio in barre e rete elettrosaldata;	€ 34.446,07
ALLACCI IMPIANTI : Scavi, tubazioni, rinterri, rifianco con materiale inerte, pozzetti, chiusini, quadro elettrico, interruttore automatico, cavi elettrici;	€ 1.875,16
SISTEMAZIONE AREA e vie d'accesso : Scavo, rinterro e livellamento	€ 4.044,25

F) TOTALE	euro	134.661,80
G) IVA (22% su voce A)	euro	29.625,60
H) Spese generali (5% su voce A)	euro	6.733,09
I) IVA (22% su voce C)	euro	1.481,28
J) TOTALE GENERALE (A +B+C+D)	euro	175.501,77

- **di autorizzare**, fatti salvi i diritti di terzi, gli interventi necessari alla delocalizzazione immediata delle strutture produttive e zootecniche presentati dalla ditta Berardi Maria Chiara nata a Campotosto (AQ) il 22/05/1952 e residente in via San Giorgio n°40 - Campotosto con CUA : BRR MCH 52E62 B569 V acquisita in data 01/03/2018 (data PEC 26/02/2018) prot. n° 61042 per un contributo pubblico di euro 175.501,77;
- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione in forma integrale sul sito internet www.regione.abruzzo.it/agricoltura, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 nel sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale nella sezione: "Trasparenza, valutazione e merito" nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).
- **di inviare** copia al Centro Operativo Regionale (COR) - L'Aquila e all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione 2016 (USR2016) - Teramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Luca

DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA SALUTE E
IL WELFARE
*SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE
SOCIALE*

DETERMINAZIONE 17.05.2018, n. DPF013/58
**PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 - Asse 2
Inclusione Sociale - Obiettivo 9 "Inclusione
Sociale e Lotta alla povertà" - Avviso
Abruzzo Include - Scorrimento graduatoria,
incremento risorse, riapertura termini.
Revoca DD n.151/DPF013 del 20/12/2017.
Accertamento e impegno risorse.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **di procedere** allo scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 1 per un totale di € 1.950.000,00;
2. **di incrementare** le risorse finanziarie dei soggetti beneficiari già ammessi in graduatoria per un totale di € 1.600.000,00;
3. **di riaprire** i termini di scadenza dell'Avviso "Abruzzo Include" approvato con DD n. 83/DPF013 del 28/07/2016 fino al 18/06/2018 per la presentazione di un progetto pari ad un massimo di € 650.000,00;
4. **di revocare** la Determinazione Dirigenziale n. 151/DPF013 del 20 dicembre 2017, in quanto, per mero errore materiale, non aveva disposto l'accertamento della somma che si andava ad impegnare;
5. **di disporre** l'accertamento di € 5.406.000,00, ai sensi del D. Lgs 118/2011, Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", sui pertinenti capitoli di

Asse	Ob. Spec	Azione	Cap.44100/1E FSE (50%) 4.02.05.04.001	Cap.44101/1E F.d.R. (35%) 4.02.01.01.000	Totale	Anno
2	9.2	9.2.2	€ 1.560.000,00	€ 1.092.000,00	€ 2.652.000,00	2018
2	9.2	9.2.2	€ 1.620.000,00	€ 1.134.000,00	€ 2.754.000,00	2019
TOT			€ 3.180.000,00	€ 2.226.000,00	€ 5.406.000,00	

6. **di procedere** all'impegno contabile di € 6.360.000,00 a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2020, Piano Operativo 2017-2019, Asse 2 "Inclusione Sociale", Priorità di

investimento 9i, Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.2 sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio relativi all'esercizio 2018-2019, per gli importi di seguito riportati:

Asse	Ob. Spec	Azione	Cap.52100/3 FSE (50%)	Cap.52101/3 F.d.R. (35%)	Cap.52102/3 Fondo Regionale (15%)	Art./PDC	Totale	Anno
2	9.2	9.2.2	€ 1.560.000,00	€ 1.092.000,00	€ 468.000,00	Art 3/ 2.05.99.99.000	€ 3.120.000,00	2018
2	9.2	9.2.2	€ 1.620.000,00	€ 1.134.000,00	€ 486.000,00	Art 3/ 2.05.99.99.000	€ 3.240.000,00	2019
TOT			€ 3.180.000,00	€ 2.226.000,00	€ 954.000,00		€ 6.360.000,00	

7. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad impegnare la somma di € 6.360.000,00 a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2020, Piano Operativo 2017-2019, Asse 2 "Inclusione Sociale", Priorità di

investimento 9i, Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.2 sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio relativi all'esercizio 2018-2019, per gli importi di seguito riportati:

Asse	Ob. Spec	Azione	Cap.52100/3 FSE (50%)	Cap.52101/3 F.d.R. (35%)	Cap.52102/3 Fondo Regionale (15%)	Art./PDC	Totale	Anno
2	9.2	9.2.2	€ 1.560.000,00	€ 1.092.000,00	€ 468.000,00	Art 3/ 2.05.99.99.000	€ 3.120.000,00	2018
2	9.2	9.2.2	€ 1.620.000,00	€ 1.134.000,00	€ 486.000,00	Art 3/ 2.05.99.99.000	€ 3.240.000,00	2019
TOT			€ 3.180.000,00	€ 2.226.000,00	€ 954.000,00		€ 6.360.000,00	

8. **di trasmettere**, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento:

- Al DPA - Servizio Autorità di Gestione DPA011 -
- Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione - DPB;

- Alla DPG - al Servizio Gestione e Monitoraggio FSE DPG011 e al Servizio Vigilanza e Controllo DPG012;
- al Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta Regionale preposto alle

- Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati:
- sul sito <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>;
 - sulla sezione tematica Abruzzo in Europa dedicata al POR FSE 2014-2020 del sito della Regione Abruzzo;
 - sul sito URP della Regione Abruzzo;
 - sul portale opencoesione;
 - sull'Osservatorio regionale;
 - sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Angelo Muraglia

Segue Allegato

AVVISO "ABRUZZO INCLUDE" - GRADUATORIA/IMPORTI FINANZIATI				
N. progressivo inserimento	RAGIONE SOCIALE	PUNTEGGIO	Importo progetto ammesso	Importo finanziato
49/17	ADS N.15 "PESCARA" - COMUNE DI PESCARA	845,0	€ 450.000,00	€ 450.000,00
44/17	ADS N.18 - "MONTESILVANO" - COMUNE DI MONTESILVANO	830,0	€ 449.985,00	€ 449.985,00
47/17	SGI S.C.A R.L. (ADS N.2 "MARSICA" ADS N.3 "AVEZZANO")	777,5	€ 450.000,00	€ 450.000,00
43/17	ADS N.4 "PELIGNO" - COMUNE DI SULMONA	775,0	€ 449.399,80	€ 449.399,80
50/17	ADS N.7 "VASTESE" - COMUNE DI VASTO	767,5	€ 450.000,00	€ 450.000,00
48/17	ADS N.9 "VAL DI FORO" - FRANCAVILLA AL MARE	762,5	€ 450.000,00	€ 450.000,00
45/17	EVENTITALIA S.C.A.R.L. (ADS N.20 "TERAMO" ADS N.24 "GRAN SASSO - LAGA")	755,0	€ 450.000,00	€ 450.000,00
41/17	AMFORA SRL (ADS N.21 "VAL VIBRATA")	725,0	€ 471.000,00	€ 450.000,00
42/17	ADS N. 12 "SANGRO - AVENTINO" - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO	707,5	€ 450.000,00	€ 0
40/17	ADS N.22 "TORDINO - VOMANO" - COMUNE DI ROSETO	637,5	€ 450.000,00	€ 0
46/17	ADS N.23 "FINO - CERRANO" - COMUNE DI SILVI	597,5	€ 450.000,00	€ 0



DETERMINAZIONE 22.05.2018, n. DPF013/59
**PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 - Asse 2
 Inclusione sociale - Obiettivo 9 "Inclusione
 sociale e lotta alla povertà" - Progetto
 ABRUZZO CAREFAMILY - Proroga termini
 per la presentazione dei progetti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di

cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale

nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

- la decisione della Commissione Europea N. C(2017)5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di esecuzione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che approva il POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- la DGR n.395 del 18.7.2017 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo Si.Ge.Co. POR FESR e POR FSE ABRUZZO 2014;
- la DGR 9 settembre 2017 n.470, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Approvazione Cronobilancio 2017-2019";
- la DGR 26 settembre 2017 n.526, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione del Piano Operativo FSE 2017-2019";
- la Determinazione Direttoriale n. 129/DPA del 11 agosto 2017 che approva il Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- Determinazione Direttoriale n. DPA/194 del 13 novembre 2017, Dipartimento Presidenza e Rapporti con l'Europa-DPA, Servizio Autorità di Gestione unica FESR FSE, Programmazione e coordinamento unitario DPA011, Ufficio Coordinamento, gestione e monitoraggio PO FSE recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", CCI 2014IT05SFOP009, Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati - Novembre 2017";
- la Determinazione Direttoriale n.DPA/175 del 12 ottobre 2017 recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Aggiornamento del Cronobilancio 2017-2019 approvato con DGR 470/2017";

PREMESSO

Che il Piano Operativo FSE 2017-2019, approvato con D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526, contiene la Scheda di Intervento n. 23 "Abruzzo CareFamily", relativa all'Asse II "Inclusione sociale" (OT9), Tipologia di azione 9.1.2 "Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione", con una dotazione finanziaria di € 3.822.560,00;

DATO ATTO

- che con nota del 15.02.2018, prot. n. RA/46100/DPF013, l'intestato Dipartimento ha trasmesso all'Ufficio preposto al controllo di I livello la bozza di Avviso con i relativi allegati inerente il Progetto di cui sopra per la condivisione dell'Intervento;
- che l'Ufficio preposto al controllo di I livello con nota prot. n.RA50650 del 20/02/2018 e nota prot. n. RA 66398 del 07/03/2018 ha espresso parere favorevole alla pubblicazione dell'Avviso;
- che la bozza di Avviso è stata aggiornata e rivista conformemente alle osservazioni rese nella predette note prot. n.RA50650 del 20/02/2018 e prot. n. RA 66398 del 07/03/2018;
- che con nota del 07.03.2018, prot. n. RA/66749/DPF013, l'intestato Dipartimento ha trasmesso all'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE Ufficio preposto al controllo di I livello la bozza di Avviso con i relativi allegati inerente il Progetto di cui sopra per la validazione dell'Intervento;

PRESO ATTO che con nota del 29/03/2018, prot. n. RA/0093031DPA, trasmessa a mezzo e-mail, l'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020 ha espresso parere favorevole alla pubblicazione dell'Avviso relativo al Progetto di che trattasi;

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 38/DPF013 del 09/04/2018 è stato approvato l'Avviso PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Obiettivo 9 " - Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Progetto ABRUZZO CAREFAMILY";

DATO ATTO

- che l'importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Progetto

di che trattasi è stato quantificato in € 3.822.560,00 (Asse 2 - Obiettivo tematico 9 - Priorità d'investimento 9i - Obiettivo specifico 9.1 - Azione 9.1.2) nel Piano Operativo FSE 2017-2019, approvato con DGR 26 settembre 2017, n.526;

- che le risorse dedicate alla realizzazione del predetto intervento a valere sugli stanziamenti del Bilancio finanziario 2017,2018 e 2019 sono quelle di cui al Cronobilancio 2017-2019, POR FSE Abruzzo 2014-2020, approvato con DPA/175 del 12/10/2017;

CONSIDERATO che le candidature per la realizzazione degli interventi possono essere presentate esclusivamente da Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite o costituende, denominate Reti per la conciliazione, il cui Capofila deve obbligatoriamente essere un Ambito Distrettuale Sociale;

CONSIDERATE le intervenute richieste da parte dei diversi Enti d'Ambito Distrettuali Sociali, anche attraverso l'Assessorato, che, per l'individuazione dei partner per la costituzione dell'ATS, necessitano di ulteriori giornate utili al fine di favorire tutte le operazioni tecnico organizzative per la presentazione delle istanze di candidatura;

RITENUTO per quanto su detto, di dover prorogare i termini previsti per la presentazione delle candidature relative al progetto di cui in oggetto;

RITENUTO di dover dare ampia pubblicità all'Avviso in oggetto con la pubblicazione dello stesso e dei relativi allegati:

- sul sito
<http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>;
- sulla sezione tematica Abruzzo in Europa dedicata al POR FSE 2014-2020 del sito della Regione Abruzzo;
- sul sito URP della Regione Abruzzo;
- sul portale opencoesione;
- sull'Osservatorio regionale;
- sul B.U.R.A.T.

VISTO l'art.24, comma 2, della L.R. n.77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **di prorogare** i termini previsti, di cui all'art.9, dell'Avviso pubblico Progetto ABRUZZO CAREFAMILY - PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Obiettivo 9 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - per la presentazione delle candidature per l'attuazione del Progetto, alla data dell' 11/06/2018;
2. **di trasmettere**, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento:
 - al DPA - Servizio Autorità di Gestione DPA011 -
 - al DPG - al Servizio Gestione e Monitoraggio FSE DPG011 e al Servizio Vigilanza e Controllo DPG012;
 - al Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
3. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati:
 - sul sito
<http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>;
 - sulla sezione tematica Abruzzo in Europa dedicata al POR FSE 2014-2020 del sito della Regione Abruzzo;
 - sul sito URP della Regione Abruzzo;
 - sul portale opencoesione;
 - sull'Osservatorio regionale;
 - sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Angelo Muraglia

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,
RICERCA E UNIVERSITA'
SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 14.05.2018, n. DPG007/85
**Eventi Sismici anno 2016 - L.229 del
15.12.2016 "Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 189/2016, recante
interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016 e successivi". - Art. 45 co.1 "Sostegno
al reddito dei lavoratori".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione della regione Abruzzo e con i punti I dell'O.d.G. del verbale CICAS del 09.02.2017 e del 15/06/2017, di:

1. **approvare** una graduatoria "Allegato C1_2" di n.1 lavoratore dipendenti di n.1 azienda, istruita positivamente, per un importo finanziario pari ad € 286,00 (duecentoottantasei/00), relativa all'indennità di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'art. 45 del D.L. 189/2016;
2. **inviare** alla Direzione Generale dell'INPS, l'istanza istruita positivamente di cui all'Allegato "C1_2", al fine di erogare le indennità di cui al co.1 dell'art.45 D.L.189/2016, nel limite delle risorse finanziarie assegnate dalla Convezione del 23.01.2017 alla Regione Abruzzo;
3. **trasmettere** il presente atto:
 - alla Direzione Generale INPS, Roma, per gli adempimenti di competenza -
 - dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it;
 - al Direttore del Dipartimento regionale per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
4. **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della

Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it, sul portale del
Dipartimento www.abruzzolavoro.eu e
sul BURAT;

5. **precisare** che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavoro - DPG007 - Ufficio Ammortizzatori Sociali, del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - DPG - Via Passolanciano, 75 - Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro De Camillis

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI FRESAGRAN DINARIA

Modifiche Statuto Comunale.



COMUNE DI FRESAGRAN DINARIA

Statuto Comunale

Approvato don delibera Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2004
Pubblicato all'Albo Pretorio in data 10/02/2004
Entrato in vigore il 12/03/2004

Modificato dalla delibera consigliere n.6 del 26/05/2015
Pubblicato all'albo on line il 05/06/2015
Entrato in vigore il 06/07/2015

INDICE

LO STATUTO COMUNALE

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

- Art. 1 Autonomia del Comune
- Art. 2 Sede, stemma e gonfalone
- Art. 3 Funzioni
- Art. 4 Statuto comunale
- Art. 5 Regolamenti
- Art. 6 Albo Pretorio on line

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I – Gli organi istituzionali

- Art. 7 Organi

Capo II - Il Consiglio

- Art. 8 Elezione, composizione e durata
- Art. 9 I Consiglieri
- Art. 10 Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 11 Prima seduta del Consiglio
- Art. 12 Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio
- Art. 13 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
- Art. 14 Competenze del Consiglio
- Art. 15 Adunanze del Consiglio
- Art. 16 Funzionamento del Consiglio

Capo III – Il Sindaco

- Art. 17 Il Sindaco
- Art. 18 Competenze del Sindaco
- Art. 19 Il Vice Sindaco
- Art. 20 Deleghe ed incarichi
- Art. 21 Cessazione dalla carica di Sindaco

Capo IV – La Giunta

- Art. 22 Composizione della Giunta
- Art. 23 Funzionamento della Giunta
- Art. 24 Competenze della Giunta
- Art. 25 Revoca degli Assessori

Capo V – Norme comuni

- Art. 26 Mozione di sfiducia

TITOLO III – DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE**Capo I – Partecipazione e diritto all'informazione**

Art. 27 Libere forme associative

Art. 28 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

Art. 29 Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**Capo I – L'organizzazione amministrativa**

Art. 30 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 31 Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 32 Il Segretario comunale

Art. 33 Il Direttore Generale

Art. 34 Gestione amministrativa

Art. 35 Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

Art. 36 Le determinazioni e i decreti.

Capo II – I servizi pubblici locali

Art. 37 I servizi pubblici locali

Art. 38 L'Azienda Speciale

Art. 39 L'Istituzione

Art. 40 Gestione dei servizi in forma associata

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 41 Autonomia finanziaria

Art. 42 Demanio e patrimonio

Art. 43 Revisione economico-finanziaria

Art. 44 Controllo di gestione e controllo di qualità

TITOLO VI – DISPOSIZIONE FINALE

Art. 45 Disposizione finale

LO STATUTO COMUNALE**TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE****Art. 1****Autonomia del Comune**

Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2**Sede, stemma e gonfalone**

Il comune ha sede nel capoluogo.

Ha lo stemma ufficiale così descritto: "drago alato", rivoltato, emettente fuoco dalle fauci, con due zampe e con una lunga coda serpeggiante; il tutto racchiuso da una scritta circolare: Frisia Grandinaria e la cui riproduzione grafica è custodita presso la residenza Municipale.

Il Gonfalone, raffigura lo Stemma Ufficiale del Comune e l'originale è custodito nell'Ufficio del Sindaco.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco o chi ne è delegato, che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme; un apposito regolamento può disciplinare le modalità ed occasioni in cui l'Amministrazione civica viene rappresentata dal Gonfalone e dagli organi di Governo.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 3

Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Un apposito regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art. 4

Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie.

Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 5

Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 6

Albo Pretorio on line

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi sul sito informatico del Comune.

(come modificato con atto deliberativo del Consiglio Comunale numero 6 del 26/05/2015)

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**Capo I - Gli organi di governo****Art. 7
Organi**

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Capo II - Il Consiglio**Art. 8
Elezione, composizione e durata*****Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n. 10 Consiglieri.***

(come modificato con atto deliberativo del Consiglio Comunale numero 6 del 26/05/2015)

L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o – in mancanza – dal presente statuto.

Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'Organo.

Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.

Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Il regolamento fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

Il regolamento di cui al comma 3 disciplina le modalità ed il procedimento di tale decadenza nel rispetto

dei principi sanciti dallo Statuto.

La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno dell'edificio in cui si tiene l'adunanza oltre alla bandiera recante lo stemma civico, e quella recante lo stemma regionale, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui l'Organo esercita le proprie funzioni ed attività.

Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.

Art. 9

I Consiglieri

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

I consiglieri se in numero pari ad almeno 1/5 (indicare il numero pari ad un quinto o riprodurre la frazione) hanno diritto a richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste con tale istanza.

Art. 10

Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 11

Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

E' presieduta dal Sindaco.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione elettorale Comunale, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

Presidente del Consiglio Comunale

Il Consiglio può procedere alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vice Presidente, su indicazione della minoranza. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, a voto palese, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se al primo scrutinio nessun candidato ha riportato tale maggioranza, nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione del Consiglio è disposta dal sindaco e le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, ove nominato, o dal Consigliere anziano.

Il Presidente del Consiglio:

-rappresenta l'intero Consiglio Comunale

-convoca e presiede l'assemblea, riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio, formula l'ordine del giorno, in accordo con il Sindaco.

-assicura adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

-esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o regolamenti dell'ente.

-Il Presidente del Consiglio non può avere incarichi di Giunta.

(come modificato con atto deliberativo del Consiglio Comunale numero 6 del 26/05/2015)

Art. 13

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico- amministrativo del consiglio.

Art. 14

Competenze del Consiglio

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) **atti normativi**

- Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni

- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare

b) **atti di programmazione**

- programmi

- piani finanziari
 - relazioni previsionali e programmatiche
 - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
 - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
 - eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, nonché i pareri da rendere in dette materie
 - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
 - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
 - conti consuntivi
- c) **atti di decentramento**
- tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
- d) **atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti**
- convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia
 - accordi di programma
 - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
- e) **atti relativi a spese pluriennali**
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
- f) **atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti**
- acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
 - appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- g) **atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza**
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
 - assunzione diretta di pubblici servizi
 - costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
 - concessioni di pubblici servizi
 - affidamento di servizi o attività mediante convenzione
- h) **atti relativi alla disciplina dei tributi**
- atti di istituzione di tributi, e tariffe nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
- i) **accensione di mutui e prestiti obbligazionari**
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
 - emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
 - emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
 - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
- l) **atti di nomina**
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
 - nomina d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari

- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta
- m) **atti elettorali e politico - amministrativi**
 - esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
 - surrogazione dei consiglieri
 - approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente
 - approvazione o riezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
 - nomina della commissione elettorale comunale
 - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
 - esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
- n) **ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.**

Art. 15

Adunanze del Consiglio

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive,

- non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
- d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
 - f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

Capo III - Il Sindaco

Art. 17

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: **“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”**.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 18

Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Il sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio quando si verificano particolari necessità dell'utenza.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune

presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque commesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 19

Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 20

Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 21

Cessazione dalla carica di Sindaco

L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Capo IV - La Giunta

Art. 22

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di 2 Assessori, compreso il Vice Sindaco.

(come modificato con atto deliberativo del Consiglio Comunale numero 6 del 26/05/2015)

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e

funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 24
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nel **governo** del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie **tutti** gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 25
Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Capo V - Norme comuni

Art. 26
Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

TITOLO III - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE**Capo I – Partecipazione e diritto all'informazione****Art. 27****Libere forme associative**

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
- d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.

L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 28**Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione**

Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 200 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 29

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.

Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - L'organizzazione amministrativa

Art. 30

Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale conseguenti all'applicazione delle disposizioni generali.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed

economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale e le modalità di revoca dell'incarico.

Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 31

Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.

Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.

Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'amministrazione.

Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

In relazione alla complessità della struttura operativa interessata o alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi o l'esercizio in forma coordinata di funzioni dirigenziali anche da parte di funzionari di qualifica inferiore, dotati di idonea professionalità.

Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

In caso d'inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.

E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 32

Il Segretario comunale

Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 33

Il Direttore Generale

Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.

A tal fine il direttore:

- a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
- b) predisporre, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
- c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
- d) *sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;*
- e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco previa deliberazione della Giunta Municipale – può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo

Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico”.

Art. 34

Gestione amministrativa

I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dirigenti in particolare:

- a) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
- b) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
- c) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
- d) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
- e) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.

Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 35**Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti**

Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

- a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
- b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 36**Le determinazioni ed i decreti**

Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Capo II - I servizi pubblici locali**Art. 37****I servizi pubblici locali**

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificare l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 38

L'Azienda Speciale

L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.

Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.

Art. 39

L'Istituzione

L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed istituzione, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.

Art. 40

Gestione dei servizi in forma associata

Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 41

Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 42

Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 43

Revisione economico-finanziaria

Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio comunale, previa estrazione del nominativo da parte della Prefettura da apposito elenco a livello provinciale, tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del Comune.

(come modificato con atto deliberativo del Consiglio Comunale numero 6 del 26/05/2015)

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Comune comunica al tesoriere entro venti giorni il nominativo del Revisore.

Art. 44

Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VI - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 45

Disposizione finale

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

COMUNE DI NOTARESCO

Variante al Piano Regolatore Generale n. 3. Avviso di deposito.

PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE GENERALE N.3 – AVVISO DI DEPOSITO

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24/05/2018 , è stata adottata ai sensi dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e ss.mm. e ii., nonché dell'art. 10 della legge regionale 12 marzo 1983 n. 18 e ss.mm. ii., la variante generale n. 3 al Piano Regolatore Generale;

che ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 12 marzo 1983 n. 18 e ss. mm. e ii. la delibera di adozione e gli elaborati della variante al P.R.G. sono depositati in libera visione al pubblico per **giorni quarantacinque** consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)

che gli orari e gli uffici dove poter effettuare la libera visione dei documenti sono i seguenti:

- Nei giorni lavorativi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso l'ufficio Area e Gestione del Territorio in via Castello n. 6 a Notaresco (sede del Municipio);
- Nei giorni non lavorativi dalla ore 10:00 alle ore 12:00 presso l'ufficio Area Vigilanza in via Castello n. 6 a Notaresco (a lato della sede del Municipio);

che entro il periodo di deposito chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L.R. 18/1983 e ss.mm. ii.. Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio. Le osservazioni presentate dopo tale termine sono irricevibili.

Il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio



Ing. Franco Giancamillo

via del Castello n. 6 – 64024 Notaresco (Te)
telefono n. 085/8950242 – fax n. 085/8950237
codice fiscale n. 81000390674 – partita i.v.a.00546210675
sito : www.comune.notaresco.te.it – mail certificata : territorio@pec.comunedinotaresco.gov.it
mail : territorio@comune.notaresco.te.it

COMUNE DI PIANELLA

Approvazione Variante S.U.A.P. Casa Funeraria ditta il Paradiso di D'ambrosio Lorella & C.**Città di Pianella**
Provincia di Pescara**AVVISO**

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28/03/2018, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 16/04/2018, e recante all' oggetto:

“APPROVAZIONE VARIANTE S.U.A.P. art.8 del DPR n.160/2010 – CASA FUNERARIA – DITTA IL PARADISO DI D'AMBROSIO LORELLA & C.”

è stato deliberato:

1. di approvare il progetto in Variante al P.R.G. vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.P.R. n.160/2010, relativo alla “Realizzazione di un Casa Funeraria in località Via Sant'Angelo s.n.civ.. Soggetto proponente: Il Paradiso sas di D'Ambrosio Lorella & C.”, costituita dagli elaborati in atti del fascicolo;
2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 T.U.267/2007.

SI RENDE NOTO

che la predetta Deliberazione è depositata nella Segreteria Comunale, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Pianella li, 20 aprile 2018

Il Responsabile dell' Area Gestione del Territorio

Arch. Fabrizio TRISI



COMUNE DI PIANELLA

Variante Parziale al P.R.G. vigente ambito zona PEEP Castellana C.da Collalto. Ditta Di Minco Antonio e Spinozzi Maria Luisa. Adozione.



Città di Pianella
Provincia di Pescara

**PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AD INIZIATIVA PRIVATA
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE AMBITO ZONA
"PEEP CASTELLANA-C.DA COLLALTO"
DITTA PROPONENTE SIG. DI MINCO ANTONIO e SIG.RA SPINOZZI MARIA LUISA
ai sensi dell'art.21 L.U.R. n.18/83 e ss. mm. ii. - ADOZIONE -**

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la L.R. n.11 del 03/03/1999 e ss.mm.ii.

VISTI gli artt. 20 e 21 della L.R. n.18 del 12/04/1983 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

che con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 28/02/2018, esecutiva nei modi di legge, è stato adottato il Programma Integrato di Intervento ad iniziativa privata depositato dalla ditta proponente sig. Antonio Di Minco e sig.ra Maria Luisa Spinozzi, in attuazione di quanto disposto dalla Del. di G.C. n.70 del 17.05.2017, in variante al PRG vigente, ai sensi dell'art.21 della L.U.R. n.18/83 e ss.mm.ii. .

I relativi atti sono depositati presso l'Area Gestione del Territorio - Ufficio Urbanistica per 30 giorni interi e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A. affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Coloro che fossero interessati possono presentare entro i successivi 30 giorni interi e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.), eventuali osservazioni, contoduzioni e/o proposte in merito. Dopo tale data le medesime saranno irricevibili.

Pianella li 23/04/2018

Il Responsabile Area Gestione del Territorio
arch. Fabrizio TRISI



COMUNE DI PIANELLA

Variante Parziale al P.R.G. vigente ambito zona PEEP Cerratina Centro. Ditta Miranda Di Giamberardino. Adozione.**Città di Pianella**
Provincia di Pescara**PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AD INIZIATIVA PRIVATA
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE AMBITO ZONA "PEEP CERRATINA CENTRO"
DITTA PROPONENTE SIG.RA MIRANDA DI GIAMBERARDINO
ai sensi dell'art.21 L.U.R. n.18/83 e ss. mm. ii. - ADOZIONE -****IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

VISTA la L.R. n.11 del 03/03/1999 e ss.mm.ii.

VISTI gli artt. 20 e 21 della L.R. n.18 del 12/04/1983 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

che con Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 28/02/2018, esecutiva nei modi di legge, è stato adottato il Programma Integrato di Intervento ad iniziativa privata depositato dalla ditta proponente sig.ra Miranda Di Giamberardino, in attuazione di quanto disposto dalla Del. di G.C. n.70 del 17.05.2017, in variante al PRG vigente, ai sensi dell'art.21 della L.U.R. n.18/83 e ss.mm.ii. .

I relativi atti sono depositati presso l'Area Gestione del Territorio - Ufficio Urbanistica per 30 giorni interi e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A. affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Coloro che fossero interessati possono presentare entro i successivi 30 giorni interi e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.), eventuali osservazioni, contoduzioni e/o proposte in merito. Dopo tale data le medesime saranno irricevibili.

Pianella li 23/04/2018

Il Responsabile Area Gestione del Territorio
arch. Fabrizio TRISI

COMUNE DI ROCCARASO

Avviso di adozione Deliberazione del Consiglio Comunale 28.03.2018, n. 5. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018.

**AVVISO DI ADOZIONE
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28/03/2018
"APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018"**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE AREA TECNICA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.L. 112/08, come convertito dalla L. 133 del 06/08/2008 e dell'art. 2 della L.R. n. 29 del 23.08.2016

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2016 è stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2018. A norma dell'art. 58 del D.L. 112/2008 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 2 della L.R. 23/08/2016, n. 29, la suddetta deliberazione ha effetto di adozione di variante urbanistica per l'attuazione delle previsioni del piano di alienazione per i lotti ricadenti all'interno della zona "B" del vigente PRG.

La delibera e i relativi allegati vengono pubblicati sul sito internet del Comune di Roccaraso all'indirizzo www.comunediroccaraso.it per la durata di **giorni 30 (trenta)** dalla data del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione e presentare osservazioni entro il termine del periodo di pubblicazione.

Roccaraso li 23/05/2018

Il Responsabile del Terzo Settore Area Tecnica
Ing. Nicolino D'Amico

E-DISTRIBUZIONE

Costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo interrato in località Trignano del Comune di Isola del Gran Sasso.**e-distribuzione**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISECasella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.itImposta di bollo di € 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO

SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Avviso relativo alla Costruzione ed Esercizio 2.600 m di linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato in località Trignano del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) per il miglioramento del servizio elettrico. Conc. 01-18-TE Iter 1727320.

La società e-distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132,

RENDE NOTO

Che ha in programma un piano di ammodernamento della locale rete di distribuzione MT ricadente nel territorio del Comune di Isola del gran Sasso D'Italia. L'attività consiste nella sostituzione di una tratta di linea elettrica aerea in conduttori nudi con cavo elettrico interrato su strada Comunale in località Trignano, ed è finalizzata a migliorare la continuità e qualità del servizio elettrico in tutto l'ambito territoriale comunale e con domanda del 03/05/2018 inoltrata all'Amministrazione Provinciale di Teramo –Area 3 Tecnica, Via Mario Capuani, 1 ha richiesto l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto MT interrato.

Con la stessa domanda la società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto che l'opera venga dichiarata di pubblica utilità, urgente, indifferibile, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132 e dal DPR n. 327 del 08-06-2001 nonché di quanto ivi richiamato.

Le caratteristiche principali dell'impianto sono le seguenti:

- corrente alternata trifase;
- tensione: 20 kV;
- frequenza: 50 Hz;
- conduttori: con le seguenti caratteristiche:
 - a) linea in cavo interrato MT isolato della sezione di 3x1x185 mm²;
 - b) lunghezza elettrodotto 2.600 m.

Le domande, con la descrizione particolareggiata del tracciato ed i documenti allegati, saranno depositate presso l'Amministrazione Provinciale di Teramo Area 3 Tecnica Via Mario Capuani,1 per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio, la persona Responsabile del Procedimento è l'ing. Monica Di Mattia.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 20 Settembre 1988 n° 83 e successive modifiche, le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovessero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire l'elettrodotto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Amministrazione Provinciale di Teramo Area 3 Tecnica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, corredato da un elaborato tecnico con indicati i tracciati degli elettrodotti, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato, come prima specificato.

Roma li 03/05/2018

F.to
Alessandro Uccheddu
Il Responsabile PLA



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it